

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 456<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1986

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,  
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>Discussione:</b>	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	«Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo» (221), d'iniziativa del senatore De Martino e di altri senatori;	
Annunzio di presentazione.....	3	«Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo» (432), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;	
Assegnazione.....	3	«Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo» (1050):	
Presentazione di relazioni.....	4	GOZZINI (Sin. Ind.).....	Pag. 16
<b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1786:</b>		SIGNORINO (Misto-P. Rad.).....	21
PRESIDENTE.....	4	FILETTI (MSI-DN).....	24
KESSLER (DC).....	4	RUSSO (Sin. Ind.).....	27
<b>Discussione e approvazione:</b>		<b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>	
«Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» (1786) (Relazione orale):		PRESIDENTE.....	32
KESSLER (DC), relatore.....	4,9	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
* GRANELLI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.....	6,9	Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione.....	32
URBANI (PCI).....	7,11	<b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL MINISTRO MARTINAZZOLI SUI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA</b>		Annunzio.....	32
PRESIDENTE.....	11,15	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986</b> .....	38
* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia.....	11		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore



## Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Colombo Svevo, Del Noce, Fontana, Giugni, Palumbo, Prandini, Rossi Aride, Rumor, Tanga, Vassalli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giust, a Parigi, per attività della Commissione difesa dell'UEO; Mitterdorfer, a Parigi, per attività della Commissione scientifica del Consiglio d'Europa; Spitella, a Perugia, per il Congresso di neuropsichiatria.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3671. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (1827) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 3672. — «Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante

interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42» (1828) (Approvato dalla Camera dei deputati).

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

TORRI, ANTONIAZZI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, BIRARDI, VECCHI e MIANA. — «Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL» (1829).

### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata» (1827) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 2<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> Commissione.

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, udito il parere della 9<sup>a</sup> Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 maggio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo

comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

«Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42» (1828) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 8<sup>a</sup> Commissione.

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, udito il parere della 11<sup>a</sup> Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 maggio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 20 maggio 1986, il senatore Jannelli ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» (1621).

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1786**

KESSLER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KESSLER. A nome della 7<sup>a</sup> Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1786, recan-

te: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale della ricerche».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Kessler si intende accolta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche» (1786) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

KESSLER, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che abbiamo all'esame reca: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche». Esso è stato esaminato questa mattina con parere favorevole anche da parte della 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali.

Per spiegare la ragione e le motivazioni del provvedimento, sia pur brevemente, devo fare una piccola cronistoria. Come è noto, con la legge 2 marzo 1963, n. 283, che riguardava l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia, sono stati costituiti i comitati scientifici nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche e la norma ha stabilito anche le modalità di composizione di tali comitati, disponendo in particolare quantità e proporzioni tra professori univer-

sitari ordinari, straordinari, assistenti eccetera.

Nel 1980 è poi intervenuto, come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che ha ristrutturato tutto il sistema della docenza universitaria, inserendo la nuova figura, ad esempio, del professore associato, come quella del ricercatore universitario. È quindi risultato necessario adeguare la normativa contenuta nella legge del 1963 con le nuove disposizioni dettate in questa materia dal citato decreto n. 382, tant'è vero che, successivamente, sono nate anche interpretazioni difficili circa la valenza dei comitati in vigore, pur in presenza di una modifica di *status* di determinati componenti dei singoli comitati.

Proprio per questa esigenza il Governo, appena prima della scadenza dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, ha provveduto a presentare alla Camera, il 14 ottobre 1985, un disegno di legge che stabiliva, appunto, una normativa nuova relativamente alla composizione dei comitati adeguandosi alla nuova disciplina dettata dal decreto n. 382. Nel timore, tuttavia, di non veder giungere tempestivamente in porto l'approvazione di questo disegno di legge da parte del Parlamento, lo stesso Governo, immediatamente dopo, ha provveduto a trasformare in decreto-legge il disegno di legge che era giacente davanti alla competente Commissione della Camera, inserendovi in parte il contenuto del disegno di legge stesso.

La Commissione della Camera ha tuttavia ritenuto di stralciare dal disegno di legge, presentato al Parlamento, la parte di normativa che riguardava il merito della questione, approvando e convertendo il decreto-legge e accettando soltanto la proroga, per non più di 180 giorni, del termine entro il quale, previa opportuna emanazione di una normativa regolamentare, si doveva provvedere alla indizione delle elezioni dei nuovi comitati nazionali secondo le nuove regole. Questo decreto-legge è stato approvato prima dalla Camera e poi dal Senato nel dicembre scorso, ed è diventato la legge n. 750 che pertanto ha prorogato di 180 giorni gli attuali comitati nazionali del CNR. I 180 giorni

sono scaduti esattamente il 19 aprile scorso, e il disegno di legge alla Camera ha seguito il suo *iter*, sia pure un po' tormentato, pervenendo al Senato il 17 aprile dove è stato assegnato alla Commissione pubblica istruzione che lo sta esaminando; questa mattina la Commissione ha iniziato la discussione anche sul disegno di legge.

Proprio in previsione dell'impossibilità, ormai, che il disegno di legge giungesse al completamento del suo *iter* prima della nuova scadenza dei comitati nazionali prevista per il 19 aprile 1986, così come stabilito dalla legge del dicembre scorso, il Governo ha emanato un nuovo decreto-legge, la cui conversione stiamo attualmente esaminando.

Il decreto-legge si limita a proporre l'ulteriore proroga degli attuali comitati nazionali del CNR fino a quando il Parlamento avrà approvato il relativo disegno di legge, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emanazione del decreto. Ciò posto, la conversione del decreto-legge diventa quasi un atto dovuto in quanto i comitati sono scaduti e la proroga è quindi indispensabile per garantire il funzionamento dello stesso CNR che in gran parte dipende proprio dal funzionamento dei comitati scientifici nazionali.

Per questi motivi propongo senz'altro — e la Commissione è di questo parere — di approvare la conversione del decreto-legge onde garantire le esigenze di funzionalità del CNR. Non propongo alcuna modifica del termine del rinvio perchè mi pare, ed è del resto anche avviso della Commissione, che a questo punto sia ragionevole attendersi che entro i prossimi 90 giorni il Senato possa approvare il disegno di legge che è già stato approvato dalla competente Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante, ed il cui esame è iniziato questa mattina presso la nostra Commissione. Anche se il termine non è più di 90 giorni ma di qualcuno di meno, sembra tuttavia più che sufficiente per varare definitivamente la legge che detterà la nuova disciplina per la composizione dei nuovi comitati scientifici nazionali.

L'altro problema sul quale si è trattenuta questa mattina la 7<sup>a</sup> Commissione, e sul quale il Ministro ha espresso il suo parere, è quello della riforma generale del Consiglio

nazionale delle ricerche. In Commissione il signor Ministro si è impegnato a presentare al Parlamento, sulla base degli studi che pare siano già stati completati, la riforma generale del CNR entro il mese di luglio di quest'anno. Sembrerebbe pertanto ragionevole, ed è questa la mia proposta, che si approvi il disegno di legge al nostro esame onde garantire il funzionamento per il periodo stabilito dei comitati scientifici nazionali. Ritengo quindi ragionevole che il disegno di legge relativo alla composizione dei comitati scientifici in esecuzione della normativa dettata dalla legge n. 382, possa giungere a conclusione entro 90 giorni, e successivamente il terzo passo sarà l'esame di una riforma completa del CNR che viene richiesta anche con urgenza ma che è un problema molto più complesso e lungo. Pertanto sarà bene che il Parlamento lo esamini dettagliatamente, non tenendolo distinto dal disegno di legge che riguarda soltanto i comitati nazionali.

Concludo, signor Presidente e colleghi, proponendo ancora che venga approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 117.

GRANELLI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GRANELLI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Se non ci sono difficoltà per la Presidenza, desidero fare alcune dichiarazioni che possono essere utili ai fini di un corretto svolgimento della discussione.

Desidero non soltanto ringraziare il relatore, ma ribadire anche in Aula, come ho fatto in Commissione, qual è l'intendimento del Ministro della ricerca e del Governo in ordine a questo provvedimento e all'insieme dei problemi che esso solleva.

Intanto devo ricordare molto brevemente che fin dal settembre del 1984, partecipando all'assemblea dei comitati consultivi del Consiglio nazionale delle ricerche, ho avuto modo di affermare che sarebbe stato utile

cogliere l'occasione del rinnovo di questi comitati non soltanto per adeguare la normativa in relazione alla legge n. 382 (che introduceva nuove figure all'interno dell'università), ma anche per aprire la strada ad alcune innovazioni, quali ad esempio una maggiore partecipazione dei ricercatori del CNR, dell'università e di altri istituti di ricerca, la distinzione di responsabilità tra i comitati stessi e i direttori dei progetti finalizzati e di ricerca e l'allargamento del numero dei comitati interdisciplinari rispetto ai comitati disciplinari.

Questo orientamento del Ministro, anche all'interno del CNR, ha trovato numerose riserve e perplessità e soltanto il 31 luglio 1985 il nuovo presidente del CNR, professor Rossi Bernardi, ha potuto sottoporre al Ministro un ordine del giorno approvato dal comitato di presidenza del CNR che in parte recepiva l'orientamento a cui prima facevo riferimento. Scadeva nel frattempo il termine della durata in carica dei comitati e il Governo prevedeva di emanare un decreto che unisse insieme la proroga e l'innovazione delle norme di elezione. Successivamente alla Camera, in base alle osservazioni in particolare della Commissione affari costituzionali, il Governo accettò la proposta di separare l'atto di pura proroga dei comitati consultivi del CNR e la parte dispositiva riguardante le nuove regole elettorali che dovevano presiedere all'effettivo rinnovo.

Così avvenne e il Parlamento approvò il decreto che prorogava per 180 giorni i comitati in carica, mentre iniziava la discussione del disegno di legge recante le nuove norme. Queste ultime sono state approvate dalla Camera il 17 aprile 1986 e in quella sede il Governo è stato sollecitato ad assumere un impegno circa la riforma complessiva del CNR.

Ho detto alla Camera in ripetute sedi e riconfermo qui, dopo averlo affermato stamattina in Commissione, affinché i colleghi possano tenerne conto, che è mio impegno presentare entro la fine di luglio una riforma complessiva del Consiglio nazionale delle ricerche che preveda anche una collocazione diversa dei comitati consultivi nell'ambito dell'ordinamento di questa importante istitu-

zione di ricerca, soprattutto per quanto attiene alla rilevante distinzione tra i compiti di gestione e i compiti di consulenza di questo organismo.

Ho anche aggiunto, e lo ripeto, che non era possibile pensare a tempi precedenti nella presentazione della riforma organica del CNR, perchè solo da poco tempo la Commissione presieduta dal professor Dadda nominata dal Presidente del Consiglio per dettare suggerimenti in ordine alla riforma del sistema della ricerca scientifica italiana, ha finito i suoi lavori.

Perciò l'impegno a presentare il disegno di legge per la riforma generale del CNR entro la fine di luglio è da me ribadito, anche se devo tornare a sottolineare l'utilità di operare il rinnovo dei comitati attuali che sono in carica da più di otto anni e sono parziali nella loro rappresentatività e poco efficienti dal punto di vista dei loro compiti e delle loro responsabilità. Naturalmente, modificare le norme che consentono di eleggere i comitati non significa anticipare la riforma (nel senso che la riforma ne prevede una diversa sistemazione), ma è un atto dovuto ed indispensabile. L'alternativa è quella di lasciare le cose come stanno in attesa della riforma, con il conseguente disservizio del CNR.

Questi i motivi per cui ho ritenuto di fare queste dichiarazioni prima dell'inizio della discussione, giacchè credo che esse contengano elementi che mettono a fuoco l'atteggiamento del Governo e gli impegni che esso intende assumere.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Urbani. Ne ha facoltà.

**URBANI.** Ringrazio il Ministro per le dichiarazioni che ha voluto rendere in via preliminare integrando le cose dette dal relatore, che pure ringrazio, che ci consentono di capire meglio il problema che abbiamo dinanzi e la posizione del nostro Gruppo.

Dico subito che anche secondo noi questa proroga di novanta giorni è necessaria. Preannuncio tuttavia l'orientamento ad esprimere un voto di astensione che ha un

significato politico comunque costruttivo, sulla cui motivazione attiro particolarmente l'attenzione del Ministro. So che egli è consapevole della gravità della questione: la necessità di un corretto funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche e di una sua rinnovata efficienza rispetto ai compiti radicalmente nuovi della ricerca scientifica in Italia negli anni 80-90 rispetto alla situazione degli anni 60-70.

Siamo anche d'accordo sul fatto che è opportuno andare rapidamente alle elezioni dei comitati consultivi, perchè si tratta di un elemento di razionalizzazione e di svecchiamento. Detto questo, signor Ministro, credo che lei debba anche riconoscere la fondatezza, delle nostre ragioni, che riguardano essenzialmente il grave ritardo che la questione della riforma del Comitato nazionale della ricerca scientifica in Italia ha subito per negligenza o volontà calcolate dei diversi Governi nel corso di tutti questi anni. Solo partendo da questo riconoscimento — secondo noi — è possibile valutare i singoli provvedimenti settoriali sin qui assunti, e porsi la questione di quali modifiche complessive ed organiche sia necessario introdurre nel CNR, per operare un salto di qualità nella ricerca scientifica, perchè di questo essenzialmente si tratta. Occorre prendere atto che la ricerca scientifica in Italia è gravemente arretrata, non solo per l'esigua quantità di risorse che le viene messa a disposizione, ma anche per come queste risorse vengono finalizzate. Ma questo è un primo aspetto del problema.

Il secondo aspetto riguarda il fatto che i centri decisionali e di indirizzo della ricerca scientifica non funzionano o perchè sono arretrati come strutture rispetto alle trasformazioni intervenute in Italia anche nel campo della ricerca o perchè in questi centri, troppo spesso gli interessi costituiti, non solo dei partiti di Governo, ma anche, più in generale, originati da motivi corporativi, hanno rappresentato finora un peso ed un freno rilevanti sull'intera struttura della ricerca scientifica. Ritengo che il Ministro su tale argomento concordi sostanzialmente con noi, altrimenti non si capirebbe il suo accenno alla complessità ed alla lentezza dei pro-

cessi entro i quali si opera a livello governativo e legislativo per ottenere pareri e consensi da parte degli enti interessati ai concreti tentativi di cambiamento e di riforma. Se ci si riconosce in questa valutazione, allora si potrebbe forse anche approvare in tempi rapidi il progetto di legge oggi in Commissione pubblica istruzione del Senato e già approvato dalla Camera. Ma, dobbiamo ottenere un elemento di garanzia concreta, signor Ministro, e non solo da parte sua. Lei qui ha affermato — e non abbiamo ragioni per dubitare della sua buona fede — che oggi, dopo che molti impegni di altri Ministri e di altri Governi nelle passate legislature sono stati disattesi, il suo impegno di avviare la riforma sarà mantenuto. Ne prendiamo atto, ma notiamo che quello di cui abbiamo bisogno è un impegno del Governo tutto. Conosciamo infatti quale sia il peso della resistenza di concezioni sul modo di governare della ricerca scientifica, che sono opposte alle necessità oggettive odierne della ricerca scientifica stessa. Si pone pertanto la questione di come superare tali resistenze e riteniamo che lo si possa fare anche attraverso provvedimenti gradualisti, se essi non contraddicono la riforma e il suo spirito ma anzi se li prefigurano. In tal senso sono d'accordo che i miglioramenti limitati, che anche il nostro Gruppo, alla Camera, ha contribuito a precisare, rappresentino un passo avanti: e tuttavia, ecco il punto, un passo di nuovo inutile se, prima delle ferie estive, non riusciremo ad avere finalmente lo strumento che dimostri chiaramente la volontà del Governo di riformare il Comitato nazionale della ricerca scientifica e cioè il disegno di legge governativo di riforma tante volte promesso e mai presentato al Parlamento.

Queste sono le ragioni della nostra perplessità. Le abbiamo esposte anche oggi in Commissione; esse ci portano ad orientarci verso una astensione motivata e responsabile per sollecitare un dibattito che oggi divide, anche sulla ricerca scientifica, un'Italia arretrata da una Italia avanzata. Il punto è di far emergere, specie su questo terreno, l'Italia più avanzata e moderna. Ascolteremo come il Ministro risponderà alle questioni che abbiamo posto. Ma intendo dire che noi vor-

remmo non ascoltare più argomentazioni vecchie e già sentite che sono riecheggiate anche qui ora: che non convenga affrontare la riforma, che sia cosa troppo lunga e complessa la grande riforma. Onorevoli colleghi, non si tratta di una grande riforma ma si tratta di questione complessa (anche se le grandi riforme non ci dovrebbero indurre allo scetticismo, così facilmente come capita a qualche nostro collega!). Ricordo che il Gruppo comunista alla Camera, quando si è discusso il provvedimento, oggi all'esame della Commissione pubblica istruzione del Senato, ha presentato un suo progetto di legge di riforma che allora non fu preso in considerazione perchè in quella circostanza fu considerato — per ragioni regolamentari — inammissibile. Non è necessario sapere se gli articoli del progetto fossero o meno veramente inammissibili. Quello che è certo è che oggi la questione della inammissibilità non esiste ed i problemi di riforma del CNR sono seri, ma del tutto affrontabili; le soluzioni, del resto, esistono e sono anche largamente condivise: esse si trovano in quei metri cubi di studi che anche la riforma del CNR ha prodotto, in tanti anni di parole senza fatti, come tante altre riforme nel nostro paese. È nostra opinione, anzi, che, considerato il lavoro compiuto dalla commissione Dadda — che si dice giunto a conclusione — il Governo sia in grado entro il mese di luglio di mantenere i suoi impegni e di manifestare chiaramente la volontà di varare la riforma. Se questa volontà politica di andare avanti ci sarà e sarà operante, allora potranno essere piegate le resistenze e saranno aperte le porte alle nuove forze esistenti nel mondo della ricerca scientifica e potremo finalmente avere quel nuovo Consiglio nazionale delle ricerche che da anni tutti riconoscono necessario, ma che ancora non c'è.

Non è mia abitudine fare demagogia, nè cogliere, come si dice, le occasioni propizie; non ho detto quindi che anche i gravissimi episodi recenti avvenuti in campi e in paesi diversi, pongono anch'essi, con tutta la loro drammaticità, l'esigenza di far fare un grande e rapido salto di qualità alla ricerca scientifica. Nel momento in cui concediamo un'altra proroga di 90 giorni al vecchio CNR

assumiamo l'impegno che la riforma, una volta predisposta, possa essere realizzata rapidamente per creare un nuovo CNR. E se per caso il termine riforma non piace, cambiamolo! Parliamo se volete di «radicali modifiche», ma passiamo a farle realmente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

KESSLER, *relatore*. Signor Presidente, prendo atto innanzitutto delle dichiarazioni fatte in questa sede dal Governo per illustrare ulteriormente il disegno di legge in esame e per quanto attiene agli impegni di presentazione della legge di riforma complessiva del CNR entro il mese di luglio.

D'altra parte, il tempo non è trascorso invano se, come il Ministro ha affermato, la commissione Dadda ha approntato ulteriore materiale attraverso il quale è oggi possibile presentare un progetto di riordino o di riforma del CNR.

Conveniamo tutti, senatore Urbani, sulla importanza e quindi sulla necessità e, vorrei dire, sull'urgenza di procedere a una ristrutturazione generale del CNR perchè come istituzione è un po' datata. I cambiamenti rapidi e veloci intervenuti in questi anni, così come i progressi fatti complessivamente nel mondo sul fronte della ricerca, sono tali da imporre anche da parte nostra una riconsiderazione della fondamentale importanza di questo strumento ai fini del complessivo sviluppo del paese. La situazione di oggi non è certo quella del 1960-63.

Quindi tutti conveniamo su questo e, nell'accettare l'impegno del Governo, di cui non vi è motivo di dubitare — è un impegno che tutti avvertiamo — in questo spirito, approviamo questo disegno di legge; poi sottoporremo all'approvazione dell'Assemblea quello sui comitati e successivamente ci si potrà occupare in modo adeguato di questo progetto che reputo molto importante per il paese. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GRANELLI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca*

*scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, riconfermo gli impegni che ho dichiarato prima e ringrazio sia il relatore che il senatore Urbani per le osservazioni molto pertinenti fatte nel corso del dibattito.

Aggiungo telegraficamente che sono convinto nella maniera più assoluta che il Consiglio nazionale delle ricerche ha bisogno di una profonda riforma, di una riforma organica, non per un giudizio negativo sulle attività che questa istituzione di ricerca ha svolto nel nostro paese, ma proprio perchè il potenziale vivo che oggi esiste (e potrebbe ancora di più affluire dalla comunità scientifica nazionale in queste istituzioni fondamentali per la ricerca) potrebbe rendere di più di quanto strutture ormai obsolete, non efficienti, scarsamente rappresentative, poco collegate con l'università, consentono di avere. Senatore Urbani, è questa la ragione in base alla quale non ho mai voluto dare a questo provvedimento di legge in esame presso la Commissione pubblica istruzione del Senato il carattere di riforma. Infatti questo ultimo cerca di creare una situazione nuova, di movimento, in vista di una riforma generale che è un'altra cosa come impostazione. Pertanto, ritengo di non dover essere compreso tra coloro che escludono le riforme in favore di un pragmatismo che non risolve i problemi di fondo. Devo inoltre aggiungere, e mi auguro che la Commissione ed in seguito l'Aula approvino il provvedimento trasmessoci dalla Camera dei deputati, che è estremamente utile (affinchè la riforma non venga affidata solamente ad un fatto giuridico e normativo, ma anche ad una rimobilitazione) che possa avvenire il rinnovo dei comitati. Questi ultimi sono in carica da otto anni e credo che da questo punto di vista il senatore Urbani non possa imputare a questo Governo e al Ministro di aver concorso a comporre questi comitati...

URBANI. Infatti ho parlato di diversi Governi.

GRANELLI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Questi comitati dovrebbero essere rinnovati attraverso le ele-

zioni — fatto democratico — che forse sconvolgeranno equilibri di tipo tradizionale, ma credo che nessuno possa temere nulla se vengono introdotti elementi nuovi nella fase di transizione della gestione del Consiglio nazionale delle ricerche. Debbo inoltre rinvenire molti spunti positivi emersi durante la discussione, compreso quello del riferimento all'altro ramo del Parlamento. A tale proposito, senatore Urbani, devo ricordare che gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista alla Camera dei deputati sono stati giudicati inammissibili per materia dalla Presidenza e non dal Governo. In occasione della discussione io stesso dichiarai che molti dei contenuti di quegli emendamenti potevano essere inseriti in un disegno generale di riforma, ma non in un provvedimento di legge che si propone soltanto di consentire il rinnovo elettorale dei comitati attuali.

In base a tutte queste ragioni che illuminano ulteriormente il rapporto dialettico esistente tra Governo e Parlamento su una materia di simile importanza, mi permetto di sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge che consente la proroga di novanta giorni degli attuali comitati di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

**PRESIDENTE.** Passiamo all' esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

**Art. 1.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 ottobre

1985, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1985, n. 750, recante disposizioni urgenti relative ai comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche il termine entro il quale dovranno essere indette le elezioni dei comitati medesimi è differito di ulteriori novanta giorni.

**Art. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all' esame dell'articolo 2:

**Art. 2.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

**URBANI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente ho chiesto di prendere di nuovo la parola solo per precisare che, dopo questo dibattito, il Gruppo comunista, preso atto delle affermazioni ribadite in chiusura dal Ministro e anche dal relatore, darà voto favorevole alla proroga dei novanta giorni dei comitati consultivi del CNR, augurandosi che questa nostra responsabile disponibilità non debba essere nuovamente disattesa. In questo caso il nostro atteggiamento non potrebbe che avere una nuova svolta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

### **Comunicazioni del ministro Martinazzoli sui problemi della giustizia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del ministro Martinazzoli sui problemi della giustizia».

Onorevoli senatori, vi comunico che sono sopraggiunti degli impegni del Ministro per effetto della convocazione del Consiglio di Gabinetto che ha all'ordine del giorno materie di competenza del Ministro stesso. Noi dobbiamo consentire al Ministro di partecipare a questa importante riunione. È quindi opportuno sospendere la seduta per riprenderla quando il Ministro avrà la possibilità di essere tra noi. Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,30).*

## **Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, suppongo sia condivisa l'opinione per cui queste comunicazioni non debbono genericamente affrontare l'universo della questione giustizia; suppongo anzi che siamo in molti a essere convinti dell'inconsistenza, dell'inutilità di valutazioni e analisi troppo spesso slegate da un elemento di storicità, tanto che non di rado accade di ascoltare discorsi sulla crisi della giustizia che potrebbero essere stati pronunziati indifferentemente dieci anni fa o un secolo fa. È soprattutto questa la ragione di giudizi e valutazioni che inducono talvolta a una raffigurazione catastrofica la quale non solo è falsa, ma, proprio per la conclusione schiacciante che fa intuire, finisce per costituire essa stessa un alibi per rinunzie o per soluzioni artificiose. La verità, secondo me, è un'altra: una macchina tradi-

zionalmente lenta, una regola spesso vecchia, una struttura poco incline culturalmente a considerare la effettività delle scelte organizzative, finanziarie e strumentali, alle prese con una attualità assai difficile e complessa, tale da rovesciare inevitabilmente sull'istituzione giudiziaria anche le inerzie e le oscillazioni di altri segmenti statuali, insieme al disordine e all'asprezza che segnano il cammino di una società in così rapido cambiamento.

In queste condizioni non si tratta di attestarsi su una linea di affannoso contenimento, né di appassionarsi attorno a diversivi ideologici, divaricando in modo incalcolabile la constatazione di ciò che c'è e l'illusione di ciò che ci dovrebbe essere. Credo, invece, che siano ammissibili e giuste ambizioni adeguate all'idea di un profondo ammodernamento della struttura giudiziaria e delle risposte che essa deve dare. Ciò che occorre, però, è la consapevolezza del fatto che le ambizioni più alte vanno concretamente correlate a

una serie di gesti parziali, ma coerenti che siano sufficientemente tempestivi ed eventualmente suscettibili di puntuali correzioni dopo la prima verifica sperimentale ed abbiano il supporto di adeguatezze finanziarie legate alla continuità piuttosto che alla reattività di fronte a ciò che accade.

Si tratta, insomma, non tanto di procedere a piccoli passi, il che è metafora inevitabilmente banale, ma di cogliere il senso di un processo, di una gradualità, di un orientamento riconoscibile. È insomma l'idea di un progetto riformatore non collocato al culmine dei desideri, ma situato in tutta la distanza, altrimenti incolmabile, che misuriamo tra le speranze che si dicono e la politica che si fa.

Credo di poter affermare onestamente che questa è l'ispirazione dell'iniziativa governativa su un terreno che è certamente arduo. Questo è il segno di un numero cospicuo di proposte che hanno trovato la loro sanzione legislativa o che appartengono ancora alla vicenda parlamentare. Se lungo questa strada dureranno la pazienza e l'ostinazione che ci vogliono, penso che non si coglieranno delusioni, ma risultati.

Del resto, si tratta di una strada che non descrive una rotta inconcludente, ma che guarda piuttosto ai grandi principi affermati nella Costituzione repubblicana, sia per quanto si riferisce alle regole fondamentali dell'ordinamento, sia per quanto attiene all'equilibrio che esige un costante affinamento fra interessi di tutela generali e diritti di libertà, sia per ciò che ha riguardo ai doveri di efficienza e di buona amministrazione, tanto più significativi su un versante costituzionale che misura drammaticamente la qualità del rapporto fra cittadini e Stato.

Non mi pare che esistano alternative utilmente praticabili o scorciatoie agevoli ai fini che ho indicato e non mi pare che almeno sul piano delle dichiarazioni di principio esistano contrasti profondi fra le forze parlamentari. Se è così, ciò che occorre è trovare i moduli di una più intensa coesione e garantire i ritmi di una più tempestiva operatività. So quanto sia difficile e so, d'altra parte, quanto sia convinto ed autorevole l'impegno parlamentare e tanto più per questo sono indotto ad una ragionevole speranza.

Del resto se, dicendo queste cose, non ho temuto di contraddire la mia premessa sull'evasiva futilità del dibattito indiscriminato, è perchè le considerazioni che ho l'opportunità di proporre in una sede così significativa non stanno da sole, ma sono strettamente connesse ad un seguito concreto e rilevante. Infatti, le mie comunicazioni — se ho capito bene — fanno da prologo alla discussione dei tre disegni di legge rassegnati all'Aula dalla 2<sup>a</sup> Commissione che in misura e in materie diverse costituiscono, tuttavia, una esemplificazione coerente di quell'effettività delle scelte, cui mi sono più volte richiamato.

Intendo specificatamente dar conto della posizione del Governo e delle sue valutazioni con riferimento in particolare a due disegni di legge. Non che il terzo — il disegno di legge che innova notevolmente nella materia dei reati contro la libertà sessuale — abbia un rilievo marginale; tutt'altro. Si tratta di una rivisitazione minuziosa di un complesso di norme che hanno riferimento immediato e drammatico alla morale, al costume e alla sensibilità diffusa. Esse coinvolgono in più questioni non trascurabili sia sul piano del diritto sostanziale, che dal punto di vista processuale, tanto più per questo i gesti e le scelte esigono una misura, un equilibrio ed una attitudine assai avvertita. Poichè sin dalla scorsa legislatura il Governo ha ritenuto che in questa materia fosse più appropriata non una neutralità, ma una considerazione attenta del confronto e della mediazione tra i Gruppi parlamentari, intendo riservare in questa fase una riflessione più approfondita sugli altri due provvedimenti.

Innanzitutto alludo, sia pure per una anticipazione che sarà meglio precisata in sede di esame e di discussione del disegno di legge, a quel disegno di legge che riconsidera organicamente i contenuti della legge del 1975 sull'ordinamento penitenziario. Questo richiamo è necessario per dare conto di una esigenza di compiutezza in relazione al disegno di legge sulla cosiddetta dissociazione. A questa esigenza di compiutezza, a questa attenzione complessiva verso la condizione carceraria si è affiancata, con grande sensibilità, alla convinzione del Governo la fatica della Commissione giustizia del Senato. Ci ha motivato insomma, credo di poter dire

così, l'idea di un lavoro e di un esito che non avessero un segno di discontinuità, ma fossero invece rappresentativi di una coerenza e di una scelta esaurienti.

Ora non v'è dubbio che i contenuti del disegno di legge di revisione dell'ordinamento penitenziario riveleranno, quando saranno rappresentati alle valutazioni del Senato, il senso di una direzione non casuale, di una ricognizione accurata delle esigenze di correzione e di superamento emerse da una esperienza più che decennale ed anche, ritengo di poter aggiungere, di un lavoro complesso che la situazione più recente ha reso possibile, condotto sul versante amministrativo e sul terreno delle strutture, un lavoro tutt'altro che compiuto, ma che ha comunque messo in luce elementi di concretezza insieme alla necessità di appropriati aggiustamenti di regole.

In altri termini, più pianamente comprensibili, questi ultimi anni mi sembra che possano essere considerati anni di svolta positiva rispetto ad una stagione che, anche per l'impatto della situazione esterna al carcere, ha conosciuto punte frequenti di difficoltà, di disordine, e di violenza. Non che vi sia oggi una situazione in ogni modo rassicurante, tutt'altro: sono numerose e diverse le ragioni che inducono preoccupazione. Sopra tutte le disparità fra esigenze di custodia e quantità degli operatori, nonché il divario ancora troppo forte tra ricettività e qualità degli ambienti carcerari e numero dei detenuti e di conseguenza possibilità operative dell'attività di recupero. Ma poiché alcuni passi sono stati compiuti su questa strada e altre iniziative, anche legislative, sono in atto, è agevole constatare che si possono irrobustire e consolidare gli spunti positivi che pure si constata. In questo senso il disegno di legge a cui mi riferisco appare di rilevante significato sia sotto il profilo della umanizzazione della pena, sia per garantire più adeguatamente moduli di vita ordinati all'interno delle carceri.

In questo senso si tratta davvero e senza enfasi, a più di dieci anni di distanza dalla prima riforma, di una seconda riforma dell'ordinamento penitenziario, nel senso che, senza rinnegare ispirazioni e principi della legge del 1975, si precisano in alcuni punti

nodali meccanismi e moduli normativi che assecondano concretamente quella ispirazione e quei principi, realizzando una approssimazione che ha certamente bisogno di integrarsi con quelle scelte di struttura e di organizzazione che prima ho richiamato e che fanno parte dell'impegno governativo. In tal modo si realizza quella sintonia tra fini e strumenti che tanto più in questa dimensione condiziona la bontà delle intenzioni alla capacità dei risultati.

Ora non c'è dubbio che anche il disegno di legge sulla cosiddetta dissociazione si inserisce, per un aspetto peculiare, nel problema carcerario. Voglio dire che il movente concreto e la verificabile consistenza di questa scelta non nascono da un'astratta inclinazione, ma trovano il loro originario ancoraggio in un fatto, in un qualcosa che è pure accaduto nell'area carceraria, in comportamenti talora rischiosi assunti da detenuti per reati di terrorismo che hanno trovato graduale riscontro nella organizzazione delle cosiddette aree omogenee. Si è trattato — ma è persino inutile dilungarsi su questo punto — di una presa di distanza, di un ripensamento critico, direi di un dichiarato rimorso rispetto alle scelte delittuose consumate sotto il segno terribile della militanza terroristica. Questo atteggiamento di dissociazione non si è reso percettibile per il tramite di una collaborazione attiva — questo è accaduto per i cosiddetti pentiti — e tuttavia ha indirettamente alimentato l'isolamento dei terroristi riducendo notevolmente all'interno delle carceri la presa e la minaccia di una continuità organizzativa e diffusiva del comportamento violento. Questo è un dato della realtà noto, riconosciuto, constatato. Dunque, quali che siano le opinioni in proposito e le congetture che ne derivano, è certo che non lo si potrebbe utilmente ignorare.

Ma so bene che non si consuma qui il fuoco di una possibile controversia: sono coinvolte in questa scelta questioni difficili e pensieri complessi, propensioni e sensibilità divaricate. Trovare una linea di composizione il più possibile convinta, identificare una scelta non smisurata e non inesistente è stato l'indirizzo seguito dal Governo sia con la presentazione di un proprio disegno di legge, sia nel corso di un confronto parlamentare e

politico tutt'altro che facile e tutt'altro che inutile.

Il risultato, raccolto nel disegno di legge ora all'esame del Senato, mi pare un punto di incontro persuasivo di una scelta non squilibrata, pur se si discosta — e talvolta anche notevolmente — dalla proposta iniziale del Governo. Certo, si tratta di credere nella utilità e nella non immoralità di una scelta, di essere convinti e di voler convincere.

Ora non intendo soffermarmi sugli aspetti tecnici della proposta; mi riserverò eventualmente nella replica, in conclusione, un qualche spunto ulteriore. Mi pare però necessario esprimere qualche rapida riflessione sulla valenza più propriamente politica di questo provvedimento.

Vi è una prima questione che riguarda il perchè di una misura di indulgenza. Vorrei fosse chiaro che non si esprime così, in alcun modo, una sottovalutazione dell'attualità della minaccia terroristica, ma mi pare evidente che questo terreno non ha nulla a che fare con l'esigenza di non abbassare la guardia in ordine alla minaccia ancora in atto. Sono profondamente persuaso che lo Stato, quando vince, non ha bisogno di essere inutilmente brutale. La forza del diritto e della legge non si esprime secondo un più di sofferenza inferta agli avversari e quindi credo che non vi è neppure una lesione di un sentimento di giustizia, di una regola di eguaglianza di fronte alla legge. Basterebbe tener conto — e mi pare che non sia un argomento marginale — della complessità talvolta ambigua, talora contorta, certo sempre smisurata, della giurisprudenza di questi anni in materia di reati terroristici.

Credo che non possa sfuggire ai signori senatori la circostanza che inevitabilmente, su questo terreno, si è utilizzato un tipo di legislazione che alla sensibilità democratica era sempre apparso un poco distante ed obsoleto rispetto al modello che cercavamo di costruire. Già questo sta ad indicare che vi è stato un qualche eccesso di strumenti, ripeto, inevitabile, ed una loro eventuale correzione, semmai, fa rientrare in un criterio di eguaglianza piuttosto che ledere la nostra scelta. In più credo che l'ispirazione di un provvedimento specifico sulla dissocia-

zione volesse motivare anche l'esigenza di non scegliere, su questo terreno, altri strumenti indubbiamente meno motivabili, più indiscriminati, meno appropriati e più rudimentali.

Voglio alludere all'esigenza di non immaginare provvedimenti di amnistia sul terreno del terrorismo. Non vi è dunque, mi pare, conclusivamente un armistizio, una neutralità, un perdono immotivato, ma la possibilità di consentire un varco di speranza a situazioni soggettive le quali meritano di essere considerate.

Vi è poi una seconda questione sulla quale vorrei rapidamente soffermarmi, che pure è stata oggetto del dibattito e della polemica — lo è ancora — e che riguarda la definizione del comportamento di dissociazione. Vi sono qui insistenti, acute, talvolta pregiudiziali polemiche. Si è detto e si è scritto che si tratterebbe di un provvedimento che si collocerebbe nel segno di una continuità della cultura dell'emergenza. Vi è lì un disfavore nei confronti di interventi che abbiano un qualche aggancio ed ancoraggio agli atteggiamenti soggettivi di revisione del proprio comportamento passato. Credo di non esprimere sospetti infondati se dico che questo è un prolungamento di un atteggiamento contro la legislazione sul pentitismo terroristico che può, credo, acquietare gli spiriti e le belle coscienze, ma che rimane, tutto sommato, una rimozione del tempo che abbiamo attraversato e delle minacce che abbiamo sopportato. Continuo a ritenere che la legislazione dell'emergenza non è l'invenzione di un legislatore diabolico, ma la risposta ad un'emergenza che nei fatti c'era davvero e che ha costretto lo Stato a difendersi con le armi che aveva a disposizione.

L'idea che chiedendo una tipicità del comportamento di dissociazione in qualche modo — come pure si è detto — si pretenda una abiura, francamente a me cattolico, che dovrei intendermi di abiure, non riesce comprensibile: non si tratta, infatti, di questo. Quando si chiede l'ammissione delle proprie responsabilità, non si pretende di estorcere una confessione in cambio di un premio, ma si chiede soltanto una valutazione responsabile da parte del soggetto interessato che avrà la più ampia libertà di atteggiarsi di

fronte a questa domanda che, ripeto, non è una pretesa. Avrei altrimenti qualche difficoltà a capire come si potrebbe immaginare di dichiarare taluno dissociato quando si rifiutasse persino di dichiarare che prima si era associato; credo che vi sia un limite alla capacità combinatoria e ai compromessi della ragione. Quando si chiede un comportamento verificabile, credo che non si dia conto di una pretesa astratta ed infondata, ma che si faccia riferimento esattamente a ciò che abbiamo constatato in questi anni nel settore carcerario e che dunque è fatto di gesti veri, non di intenzioni e di imperscrutabili atteggiarsi della coscienza, e quindi tali da costituire una premessa alla pretesa dell'inquisitore. Quando ancora si chiede, in conclusione, la dichiarazione di rifiuto della scelta della violenza come strumento di lotta politica, non si fa altro che ripetere una formula della Costituzione repubblicana e mi sembrerebbe davvero strano che le parole della Costituzione potessero essere intese come un grimaldello delle coscienze. Credo che da parte di tutti quelli che hanno dichiarato favore nei confronti di questo intervento non si è mai dimenticato — proprio in polemica con altri — di ribadire però che lo Stato non avrebbe mai potuto accettare acriticamente di offrire un premio o un'indulgenza al di fuori di una revisione ideologica e culturale di questi problemi, e mi pare che sia esattamente quello che si chiede con il disegno di legge in esame.

Mi rendo conto, in conclusione, che queste comunicazioni che stanno già terminando saranno apparse ai signori senatori per qualche aspetto ridondanti — spero di no — ma certamente per altri aspetti non esaurienti. Ciò è dipeso, lo confesso, anche da una mia difficoltà ad interpretare ed a percepire correttamente il contenuto possibile di questa comunicazione, di questa premessa alla discussione su singoli e specifici disegni di legge. Comunque, ve ne chiedo scusa e vi prego di considerare che intendo questa comunicazione come la sequenza di un confronto quasi quotidiano con il Parlamento che è poi l'unico modo giusto per il Governo di giocare il suo ruolo sul terreno dell'iniziativa e della produzione legislativa. Credo nella ricchezza e nel valore di questo dialogo

costante e non elusivo: con la maggioranza per accrescere un raccordo e una persuasione, con l'opposizione per cogliere, anche sotto il profilo critico, tutto ciò che può dare forza e consenso alle decisioni comuni o una più meditata convinzione alle scelte che per avventura possano dividerci.

Mi parrebbe di poter dire che lungo questa strada, accanto all'insoddisfazione per ciò che non si è raggiunto, c'è tuttavia l'evidenza di un lavoro onesto e dell'impegno di tutti non proprio inutile o privo di risultati. È proprio considerando questa esperienza che ritengo possibile formulare una sollecitazione perchè su una questione così delicata e rilevante, come quella evocata dal provvedimento sulla dissociazione, voglia misurarsi una disponibile consapevolezza piuttosto che il gusto di una divaricazione. Dopo tutto l'idea di consentire non è banale se consente di non sacrificare alla verità o se non pretende una rinuncia eccessiva alle proprie legittime opinioni, e se lo scegliere vuol dire accettare la misura di un rischio per cogliere una positiva rilevante occasione per alimentare una speranza umana e civile. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere nei nostri lavori, consentitemi di ringraziare l'onorevole Ministro per le sue importanti comunicazioni che — voglio ripetere le sue parole — sono per noi una premessa alla discussione di singoli e specifici disegni di legge.

#### Discussione dei disegni di legge:

«Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo» (221), d'iniziativa del senatore De Martino e di altri senatori;

«Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo» (432), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo» (1050)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Nuove mi-

sure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo», d'iniziativa dei senatori De Martino, Bonifacio, Vassalli, Schietroma, Battello, Bastianini, Pasquino, Cassola, Covatta, De Cataldo, Franza, Giugni, Greco, Lapenta, Marinucci Mariani, Milani Eliseo e Scamarcio; «Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo», d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Ricci, Gozzini, Pieralli, Maffioletti, Tedesco Tatò, Benedetti, Salvato e Martorelli; «Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gozzini. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che l'insolita procedura con la quale abbiamo iniziato la discussione di questi tre disegni di legge esaminati dalla Commissione giustizia — insolita perchè introdotta dalle comunicazioni del Ministro — chiarisca la rilevanza degli stessi.

Iniziando la discussione del disegno di legge relativo alla dissociazione non posso non riandare col pensiero a quando in questa Aula, in un clima tanto più drammatico, dovemmo discutere le leggi eccezionali cui il Ministro faceva riferimento poco fa. Sarebbe meglio dire «leggi cosiddette eccezionali», perchè concordo pienamente con il Ministro sul fatto che si trattò di una risposta brutta ma necessaria — e che si è rivelata utile — all'emergenza che il terrorismo rappresentava.

Vado a quegli anni poi non troppo lontani (erano gli anni tra il 1980 e il 1982). A ciascuno di noi si ponevano gravi questioni di coscienza, ma trovammo la convergenza, l'unità doverosa di fronte alla minaccia che incombeva sul paese. E — lo ripeto — quelle leggi hanno dimostrato la loro validità e la loro utilità, se oggi possiamo avviare la discussione su un provvedimento che in qualche modo tende a chiudere la fase più acuta del terrorismo (perlomeno all'interno del nostro paese) e a dare un segnale di uscita dai cosiddetti «anni di piombo».

L'iter legislativo di questo provvedimento è lungo. Già venne presentato un disegno di

legge alla fine dell'VIII Legislatura (legato al nome di Boato), mentre in questa Legislatura ne sono stati presentati tre: il primo è di iniziativa di illustri colleghi, tra i quali i senatori De Martino, Bonifacio e Vassalli; il secondo ha come primo firmatario l'attuale presidente del Gruppo comunista, il senatore Pecchioli; infine il terzo disegno di legge è stato presentato dal Governo. Tali provvedimenti sono stati presentati nell'arco di tempo che va dall'ottobre 1983 al dicembre 1984.

La discussione in Commissione fu iniziata nell'aprile del 1984 e sono quindi trascorsi due anni, due anni di lavoro che ci hanno permesso di prevenire ad una soluzione pressochè unanime del problema. Non credo veramente — lo diceva il Ministro e concordo pienamente con lui — che in argomenti e impegni di questo genere, che si prendono davanti al paese, alla gente, al popolo, il gusto della divaricazione debba prevalere sull'impegno comune; così non è stato in Commissione e mi auguro che possa esserci anche in quest'Aula una pressochè unanime convergenza su questo disegno di legge. La Commissione ha portato a termine il suo lavoro non senza fatica, non senza angoscia sia per la forma (è anche questa una legge eccezionale o no? Vulnera o meno i principi sacri dell'ordinamento?), sia anche per il merito, pensando alle vittime, al sangue innocente versato da coloro di cui stiamo parlando.

Devo ringraziare tutti i colleghi, a cominciare dal presidente Vassalli, e in particolare il relatore Franza per la sua opera durante la discussione in Commissione e per la sua relazione, e ringrazio il Ministro che ha anch'egli vissuto questa sofferenza e quest'angoscia, perchè molto a lungo ha resistito — devo dargliene atto — su posizioni diverse da quelle cui la Commissione è pervenuta.

Per la storia del fenomeno della dissociazione bisogna risalire almeno a quattro anni fa, all'estate del 1982. Si tratta di un movimento all'interno delle carceri, di cui cominciammo allora ad avere sentore; l'amministrazione — dobbiamo darle atto anche di questo — intuì il suo valore attraverso la costituzione delle «aree omogenee» (questa definizione ha corso la nostra pubblicistica

in lungo e in largo in questi anni), che vuol dire accoglimento dell'aspirazione, del desiderio espresso da questi detenuti, di stare insieme, di riflettere insieme ed insieme elaborare un nuovo essere di loro stessi, un'uscita dal *tunnel* oscuro in cui la condanna li aveva collocati. Le aree omogenee hanno permesso di ottenere una serie di risultati. Attraverso questa riflessione collettiva sulla lotta armata, sul loro passato, sulla vita in carcere, sul loro presente, attraverso l'approfondimento e la revisione critica dell'esperienza terroristica, hanno consentito l'isolamento di quelli che conveniamo di chiamare irriducibili (oggi ridotti a pochi), ma hanno anche consentito la emersione all'interno e all'esterno delle carceri di problemi reali, inerenti non solo alle carceri di massima sicurezza, con i loro eccessi oppressivi, ma anche alle carceri ordinarie. Ne sono emerse riflessioni in ordine a quello che deve essere il senso e il significato della pena detentiva. Ricordo che fin dai primi contatti che ebbi con questi detenuti delle aree omogenee dicevo loro: non dovete pensare solo a voi stessi, ma a tutti i detenuti, a tutto l'universo carcerario di cui oggi, per il vostro grande debito con la società, fate parte.

Il relatore mette in luce nella sua relazione come una parte notevole di questi detenuti (il 41 per cento) siano laureati o frequentino l'università: si tratta indubbiamente di una popolazione carceraria anomala, inedita, insolita per livello di cultura! Dicevo loro: dovete mettere a frutto la vostra cultura, la vostra capacità di pensare, ascoltare, parlare; dovete farvi sentire per tutti i detenuti! E in qualche modo è stato così, se oggi discutiamo insieme, non congiuntamente — perchè non sarebbe possibile — ma consecutivamente, un disegno di legge che riguarda tutti i detenuti. Ringrazio il Ministro di averlo chiamato «una seconda riforma penitenziaria», mentre io ho usato la formula «riforma della riforma» (ritengo migliore l'espressione del Ministro): non dobbiamo meravigliarci, siamo in tempo di accelerazione enorme nello sviluppo, nel progresso e nel cambiamento, se, soltanto dopo undici anni, ci apprestiamo ad una seconda riforma, dopo quella del 1975.

Quali furono i risultati delle aree omogenee? Come venimmo, noi parlamentari e l'opinione pubblica, più strettamente legata alle aree omogenee, come parenti, genitori, famiglie dei detenuti e come vittime, parenti ed amici delle vittime di quei detenuti, a conoscenza di ciò? In primo luogo attraverso la produzione di documenti: sono stati tanti e varrebbe la pena di sollecitare una pubblicazione organica. Suggestivo ciò a qualche editore intelligente, ma potrebbe essere, signor Ministro, opportuno che anche il Ministero pubblicasse una sorta di «libro bianco», un insolito libro bianco. A me dispiace che tanti colleghi sicuramente non abbiano mai letto questi documenti: forse non ne suppongono neanche l'esistenza e dovranno decidere il loro voto sul disegno di legge ignorandoli. Leggendo questi documenti, discutendo con i detenuti, soprattutto per lettera, conoscendo le loro opinioni, mi sono convinto della necessità, della validità e della bontà del provvedimento in esame. In questi documenti si nota una chiara evoluzione: da iniziali farneticazioni, fumose ed inaccettabili, che ero solito respingere molto drasticamente, da eccessi di linguaggio e di sostanza, siamo giunti, poco per volta, attraverso le settimane, i mesi e gli anni, alla presa di coscienza, chiara e risoluta, della sconfitta del movimento terroristico, alla presa di coscienza che la lotta armata non solo non ha raggiunto e non può raggiungere i suoi scopi, ma che non può nemmeno essere argomento di dibattito politico.

Si è raggiunto il riconoscimento che la violenza e il sangue, quella violenza che hanno messo in opera, quel sangue innocente che hanno versato, contraddicono in radice, non sviluppano per nulla, degradano e disgregano i valori sommi indicati nei termini di democrazia e di socialismo. Poco per volta è emersa in quei documenti l'accettazione di un debito grave da riparare nei confronti della società, con la richiesta insistente, tra l'altro, di essere sottratti all'ozio forzato, che purtroppo domina nelle nostre carceri, per essere impiegati in lavori di rilevanza sociale, sempre come «espiazione». Ho trovato anche questa parola, in un certo senso sacra, che appartiene all'economia sacrale dell'uo-

mo, come espiazione attiva dei propri delitti, riconosciuti come tali.

Si è modificato anche il giudizio sui cosiddetti «pentiti», coloro che hanno collaborato con la giustizia e che hanno usufruito della legge n. 304: ne hanno usufruito, ma hanno anche fornito allo Stato la possibilità di evitare altri attentati, altri delitti, altre vittime. I dissociati hanno riconosciuto, non senza difficoltà nei riguardi di coloro che avevano denunciato, fatto arrestare e condannare, tradendo la «causa», che si deve proprio ai «pentiti» se si sono evitati altri delitti, ulteriori carichi umani, politici, penali. C'è un indubbio abisso fra l'atteggiamento del dissociato (indicato nei tre elementi, di cui ha parlato anche il Ministro, che individuano la dissociazione nell'articolo 1 del provvedimento) e quello del cosiddetto pentito: in quest'ultimo caso c'è un commercio, un *do ut des*, un indubbio scambio. I dissociati non intendono collaborare con lo Stato nel senso di rivelare altri complici — ma ce ne sono davvero ancora di complici di fatti antichi che risalgono a molti anni fa? — e si limitano all'ammissione, al riconoscimento delle proprie responsabilità, alla dissociazione, come ha detto molto bene il Ministro, dall'associazione alla quale avevano aderito.

In questi documenti, si badi, non vi è alcuna rinuncia ai propri ideali di cambiamento profondo della società; il cambiamento che è avvenuto in loro è nel modo di perseguire quel mutamento, cioè non più con la lotta armata — ne hanno capito non solo l'insufficienza, ma anche il danno profondo che recava ai loro stessi ideali — ma con il metodo della rivoluzione non violenta, della rivoluzione culturale. Restano dei rivoluzionari, ma di quelli di cui il nostro tempo ha bisogno; gente che guarda avanti non nel senso dell'eversione dell'ordinamento, del rifiuto della coscienza civile, del confronto, ma nel senso di portare avanti, attraverso il confronto, attraverso l'approfondimento della coscienza civile, attraverso l'ordinamento — obbedire alle leggi per cambiarle, come diceva don Milani — la loro lotta. Hanno capito questo: senza profondi cambiamenti di mentalità, di cultura, non potremo sormontare le sfide inedite che la storia oggi ci pone, e non ho bisogno di dire quali sono.

Questo senso rivoluzionario ma giusto, valido, non violento, è forse l'apice, il culmine della presa di coscienza di questi detenuti.

Quindi la dissociazione che l'articolo 1 fotografa in quei tre elementi è un fenomeno politico al quale si deve dare una risposta politica riconoscendolo giuridicamente. Ecco il disegno di legge al quale va il mio convintissimo consenso innanzitutto politico.

Il provvedimento è basato sul principio per cui la dissociazione comporta non già un colpo di spugna, ma una diminuzione di pena equivalente alla esclusione delle aggravanti previste dalle leggi speciali, in modo particolare da quella che va sotto il nome di legge Cossiga. A questo punto si pone una questione tecnica della quale in Commissione si è discusso a lungo e che i colleghi giuristi — sapete che non sono un giurista, ma un *quidam de populo* che ritiene però, in base al terzo comma dell'articolo 102 della Costituzione, di potere e dovere partecipare all'amministrazione della giustizia — approfondiranno in modo adeguato. Dico semplicemente che non vi è alcun trattamento diseguale. Le diminuzioni di pena o la commutazione dell'ergastolo in 30 anni, previsti dall'articolo 2 del disegno di legge, equivalgono di fatto, in sostanza, a quelle che sarebbero state le pene per i reati commessi, omicidi o lesioni gravissime, se non vi fosse stata l'aggravante della finalità di terrorismo, prevista dalla legge Cossiga.

Quindi in sostanza il disegno di legge riconduce le pene per finalità di terrorismo alle normali misure dell'ordinamento penale, senza gli aggravamenti eccezionali. Perché è stata prescelta tecnicamente, non politicamente, la strada delle diminuzioni di pena fissate per legge e non quella della semplice abrogazione dell'articolo 1 della legge Cossiga? Per ragioni tecniche, cioè perché quella semplice abrogazione avrebbe comportato conseguenze di enorme farragine, nella conseguente revisione dei processi. Mi rimetto al parere, molto più autorevole del mio, dei colleghi che ne sanno tanto di più in fatto di diritto. Queste sono le basi sulle quali si fonda il mio convintissimo consenso a questa legge.

Permettetemi di ripensare alla mia esperienza personale, epistolare e diretta, con i

detenuti delle aree omogenee. Non lo dico certo per sfizio autobiografico, ma perchè credo che questo possa essere un contributo alla riflessione per molti colleghi che si trovano ad affrontare una materia così scottante, che si possono sentire legittimamente e giustamente in difficoltà, in perplessità anche drammatica di fronte ad una legge di questo genere.

Mi sono trovato in profonda difficoltà, oserci dire ripugnanza, nel dover stringere certe mani la prima volta che a Rebibbia mi sono trovato di fronte — non lo avevo riconosciuto ma mi sussurrò il nome il direttore — il Morucci, uno che aveva ucciso a sangue freddo i cinque uomini di scorta dell'onorevole Moro. Lo confesso, provai un senso di ribrezzo umano. Quindi, onorevoli senatori, non sono partito da giudizi facili. Ho avuto incontri drammatici con i genitori e le famiglie dei terroristi che contestavano il regime di massima sicurezza con le sue eccessive perquisizioni corporee. Ho avuto incontri drammatici perchè spesso i genitori difendevano i loro figli, ne parlavano come di eroi, come dei puri ed io dovevo ricordare loro che avevano provocato la morte, come cani, di cittadini onesti ed innocenti. Mi sono trovato in polemica perfino con carissimi amici di tutta una vita, come il padre Balducci, che mi sembravano eccessivamente proclivi a criticare il regime penitenziario dello Stato anzichè gli atti terroristici, che mi sembravano più inclini ad occuparsi del regime penitenziario e a denunciare le sue nefandezze — anche giustamente — senza ricordare mai i morti ammazzati. Qualche volta ho sentito parlare di pecorelle smarrite ed in quell'occasione ho ribattuto che non ho mai saputo che la pecorella smarrita ne avesse sgozzate altre. Comunque, dovetti riconoscere che questi detenuti particolari, speciali in certo senso, colti, intellettuali, in gran parte figli di borghesi, capaci di parlare e di farsi ascoltare, ponevano poco per volta problemi seri ed oggettivi all'amministrazione penitenziaria. E se mi è sembrato sempre un po' un eccesso, una superfetazione l'affermazione che dal carcere nasceva una nuova cultura, credo che qualche cosa di nuovo effettivamente sia nato in questi anni dal nostro carcere.

Il clima è profondamente mutato in tutti i carceri (la settimana scorsa sono stato a Pianosa) e credo che il disegno di legge che discuteremo consecutivamente a questo, la seconda riforma penitenziaria, undici anni dopo il 1975, sia il risultato ed il frutto anche delle aree omogenee. Il comportamento di questi detenuti, quello che hanno fatto, pensato e scritto non soltanto non ha aggravato (come afferma molto bene il senatore Franza nella sua relazione e desidero sottolineare questo aspetto) la situazione molto difficile delle carceri attraverso una «giunta alla derrata» — come avrebbe detto Papini — di ulteriori contestazioni, proteste, rivolte e propaganda politica, ma obiettivamente ha giovato al governo delle carceri, mettendo in luce con metodi civili fino allo sciopero della fame, le disfunzioni e le carenze a pro di tutti i detenuti, contribuendo a creare le condizioni per la disapplicazione dell'articolo 90 (quell'applicazione illegale dell'articolo 90 che veniva estesa arbitrariamente contro i limiti fissati dalla legge) e lo smantellamento quanto meno formale della massima sicurezza. Il loro comportamento ha indubbiamente contribuito a dissuadere altri detenuti dal commettere reati in carcere. Questo lo esprime molto bene il relatore nella relazione.

Questo disegno di legge è un condono mascherato, è un privilegio dato al delitto politico? Io dico di no, ribadisco che nella sostanza — me lo dicono i giuristi e al loro giudizio io mi devo attenere — si limita a togliere le aggravanti speciali e restituisce al reato commesso per finalità terroristiche le pene previste per lo stesso reato, commesso senza finalità terroristiche. C'è una parificazione della motivazione del delitto e mi sembra questo il messaggio che noi dobbiamo mandare al paese come segnale di uscita dagli anni di piombo. Un clima diverso, una fase diversa si è aperta.

D'altra parte il condono viene applicato automaticamente, qui la dissociazione sulla base di quelle tre caratteristiche dell'articolo 1 deve essere accertata in dibattimento dalla Cassazione. Aggiungerò un'altra convinzione che mi viene dall'esperienza (posso anche sbagliarmi, non pretendo certo di essere infallibile), convinzione maturata attraverso i mesi e gli anni, cioè che a questa

azione già positiva nei confronti dello Stato da parte di questi detenuti si può aggiungere un'altra azione ipotetica, potenziale, ma che è una possibilità importante: già in detenzione ma anche quando torneranno in libertà, vorrei aggiungere anche quando sono attualmente in libertà provvisoria per decorrenza dei termini, non solo non sono più e non saranno più degli eversori di ritorno, dei nemici dello Stato, dei contestatori violenti o tentati dalla violenza, ma saranno — anzi potranno essere — degli «anticorpi», delle «antitossine» contro ulteriori terroristi, contro ulteriori conati di eversione terroristica. Teniamo conto che alcuni di questi ex terroristi hanno voluto perfino, con una tenacia sotto certi aspetti ammirevole, con una speranza sotto certi aspetti incredibile, dei figli concepiti commettendo reati nelle gabbie dei processi (ed infatti sono stati condannati per atti osceni), oppure concepiti attraverso il procedimento particolare dell'inseminazione artificiale. Pochi giorni fa (ho avuto la partecipazione la settimana scorsa) è nata la bambina di Marco Solimano e di sua moglie. Ricordo che il Ministro — lo ringrazio ancora — dette una risposta alla nostra interrogazione, molto valida anche da un punto di vista umano, rispetto a questo problema. Ma questi terroristi o ex terroristi, hanno fatto una scommessa sulla vita, una scommessa di riscatto morale, di impegno sociale, umano, politico dentro lo Stato (quello Stato che essi combattevano) e nel rispetto della legge (quella legge che essi violavano), per contribuire a rendere più umana quella convivenza civile che così violentemente, così disumanamente, avevano rotto con la lotta armata e con lo spargimento di sangue innocente.

Allora, per quanto riguarda l'articolo 27 della Costituzione che ci dice che la pena deve avere per fine la rieducazione del condannato, ritengo si possa dire, molto obiettivamente e con forza, che per le persone di cui ci stiamo occupando la pena scontata ha già realizzato in qualche misura il fine costituzionale, la rieducazione per lo meno alla rinuncia alla violenza, al riconoscimento di quello Stato democratico che essi si proponevano di abbattere. Non si tratta di perdono o di tendenze lassiste inaccettabili al perdoni-

simo. Il concetto di perdono è proprio della Chiesa, non dello Stato. Ciò non toglie che l'azione della Chiesa sulle persone, sui singoli, possa risultare utile allo Stato — è già risultato così probabilmente — e convergente con i suoi fini costituzionali di rieducazione e di recupero dei condannati nel quadro giuridico di quella collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese sancita nell'articolo 1 del Concordato del 1984: non ho bisogno di ricordare qui l'opera del cardinale Martini a Milano o quella del vescovo di Acerra, don Riboldi.

E allora queste riduzioni di pena, questa commutazione dell'ergastolo in trent'anni ai dissociati non è semplicemente un atto di clemenza o un gesto di riconciliazione: è un atto politico che riconosce la rilevanza politica e sociale, oltre che giuridica, della dissociazione attiva e consapevole dal terrorismo come fattore importante di dissuasione dal commettere ulteriori atti terroristici, dal cedere ancora a tentazioni terroristiche. Sotto tale aspetto (mi viene in mente in questo momento, ma, ne parlavamo ieri con alcuni colleghi) io credo che forse sarebbe opportuno dare al provvedimento il titolo del disegno di legge n. 221, cioè «Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo», riconoscendo così che la dissociazione dal terrorismo contribuisce e ha contribuito alla difesa dell'ordinamento costituzionale.

Credo di aver espresso sufficientemente come non sia nè un «perdonismo» nè un lassismo indiscriminato ad avermi portato al consenso su questo testo di legge. Devo però aggiungere che in questo momento, concludendo il mio intervento, non posso non pensare — e vorrei che mi ascoltassero, se fosse possibile — alle vittime del terrorismo, ai morti, ai feriti che i dissociati hanno provocato, ai lutti e alle sofferenze delle famiglie superstiti, dei genitori, delle vedove, dei figli, degli amici, a cui nessuno potrà restituire i loro cari uccisi. Non intendo esprimere loro una solidarietà rituale, ma dire, se potessi far arrivare loro la mia voce: potete anche sentirvi scandalizzati e in qualche modo offesi da una legge di questo genere, la quale riduce le pene che questo Stato aveva ritenu-

to di dover aggravare vista la motivazione con cui hanno ucciso o ferito i vostri cari. Me ne rendo ben conto, ma vorrei poter dire a ciascuno di loro che il sacrificio dei loro cari non è stato vano se ha portato tanti feritori e tanti omicidi a riconoscere da un lato la follia sterile del terrorismo, dall'altro il fondamento legale e umano dello Stato democratico. Non è stato vano se oggi lo Stato, proprio in conseguenza della dissociazione dal terrorismo, è in grado di togliere di mezzo l'aggravante terroristica e di dare a ciascuno, di fatto, — lo ripeto per la terza o la quarta volta — la pena ordinaria prevista dal codice per i delitti a ciascuno ascritti.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione. Con questa legge usciamo davvero dagli anni di piombo, usciamo dal terrorismo? Il terrorismo è chiuso? Dio ci guardi dal nutrire illusioni siffatte; non vi è nessuna sicurezza. Non ho bisogno di ricordare i recenti attentati interni che si susseguono periodicamente a distanza di un anno l'uno dall'altro, ma soprattutto penso alle commistioni sempre più indiscernibili con il terrorismo internazionale e con la criminalità organizzata non eversiva (mafia, camorra, eccetera) la quale, a differenza del terrorismo, di solito si installa comodamente nelle istituzioni dello Stato, nelle banche, quelle istituzioni e quelle banche che il terrorismo invece contesta radicalmente o assalta e rapina. Rispetto allo Stato il terrorismo uccideva o feriva le persone-simbolo. Questa differenza oggi si è fatta molto oscura, molto meno sicura di un tempo: non possiamo escludere nulla.

Altra non trascurabile ragione per approvare questa legge è che essa ha per oggetto un terrorismo di tipo ormai esaurito, un terrorismo circoscritto e nazionale, anche se se ne è potuta servire qualche agenzia internazionale a fini probabilmente inconfessabili e che comunque avevano di mira le peculiarità della democrazia italiana.

Questo mio intervento, signor Presidente, è anche una dichiarazione di voto, così non occuperò altro tempo al momento del voto a favore del testo del disegno di legge se, come mi auguro, il Senato lo vorrà approvare nel testo varato dalla Commissione, con gli eventuali emendamenti che la Commissione stes-

sa unanimemente potrà presentare. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Signorino. Ne ha facoltà.

**SIGNORINO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, esporrò una tesi che è stata già preventivamente criticata dal Ministro della giustizia: niente di più normale se consideriamo le profonde divergenze di cultura giuridica e politica esplose in Italia in questi anni, ma non è di questo che voglio parlare, e mi rifarò semplicemente ai problemi specifici posti dal provvedimento al nostro esame.

Se parlassi in astratto, non potrei dichiararmi entusiasta di un provvedimento del genere, sia perchè non ho propensione per quello che è stato chiamato «perdonismo» — uno dei tanti barbari termini che ci sono rimasti come massi erratici degli anni di piombo, l'altro, se non sbaglio, è «ammittenza» —, sia perchè quando si riconosce l'insufficienza o il cattivo esito, sia pur parziale, di una certa normativa, al posto dei correttivi parziali o delle indulgenze riterrei più appropriato il ricorso ad un'opera di vera riforma. Devo dire comunque che ciò che mi preoccupa di più in questo momento è altro: credo che si sia verificata una convergenza di tutte le forze politiche, del Parlamento e del Governo su un giudizio di opportunità che sta alla base di questo provvedimento, vale a dire che vada privilegiata la rilevanza politica del problema cui questo provvedimento intende dare una risposta che è appunto politica in positivo.

Non tratterò neanche i particolari del testo unificato del disegno di legge in esame e mi riferirò ad un punto sul quale il Ministro ha già espresso la sua posizione critica, dicendo molto chiaramente che mi sembra di cogliere una non corrispondenza tra gli obiettivi politici che il Governo ed i Gruppi parlamentari hanno espresso, e che il relatore ha formalizzato nella sua relazione, e il testo definitivo varato dalla Commissione di merito con particolare riferimento all'articolo 1, non a tutti i punti dell'articolo 1, ma a quello che prevede l'obbligo — in quanto di

obbligo si tratta — della ammissione delle proprie attività e responsabilità, come del resto anche il Ministro ha detto.

Qual è la domanda cui questo provvedimento intende rispondere? Essa si basa — e credo che su questo ci sia un accordo generale — in particolare su due elementi: il primo è il riconoscimento della rilevanza politica, civile e della positività del fenomeno della cosiddetta dissociazione e l'altro è la volontà di correggere talune storture indotte in sede processuale, nei processi politici, dalla legislazione di emergenza. Lo stesso Ministro ha parlato di eccessi e credo che questi due elementi non possano essere considerati separatamente in quanto sono intrecciati. Non si capirebbe infatti il provvedimento se volesse essere soltanto una risposta politica al fenomeno della dissociazione perchè continuo a credere, malgrado l'opinione del Ministro, che altri strumenti sarebbero stati più appropriati se si fosse trattato solo di un atto di clemenza.

Ciò che non vedo in maniera chiara e che anzi, per certi versi, devo contestare è che il provvedimento al nostro esame rappresenti una vera svolta rispetto a quegli eccessi, una svolta che ci deve essere e sulla quale, anche a partire dalla relazione del senatore Franza, c'è stato un accordo politico pressochè generale. Non si tratta nè di rimuovere i fatti gravissimi e tragici di quegli anni, nè di rimuovere i fatti gravi che, su un altro piano, si sono verificati nel campo della giustizia in Italia come effetto della risposta che lo Stato democratico ha inteso e potuto dare al terrorismo. Questa non corrispondenza tra la volontà politica e il testo che viene presentato all'Aula dalla Commissione di merito ha riscontro nell'articolo 1 in maniera tale da impedirmi un giudizio positivo su un provvedimento che pure risponde a esigenze chiare di opportunità.

Viene ribadita la necessità dell'ammissione, che altro non è che una confessione. A tale proposito, vista l'esperienza determinatasi nel campo della giustizia, visto anche il comportamento dei giudici e le distorsioni che una certa legislazione ha indotto nella loro mentalità, mi consenta il Ministro, sono portato a non fidarmi molto di testi che non

appaiono del tutto chiari e questo mi sembra proprio il caso dell'articolo 1.

A me sembra che dietro questa soluzione, che per me è insoddisfacente e anzi pericolosa, vi sia un'analisi politica del fenomeno della dissociazione che quanto meno si presenta in maniera assai parziale, sì da rendere credibili le critiche che sono state avanzate, ossia che con questo provvedimento si cancella in certa misura una parte rilevante dei dissociati e si crea la figura di una sorta di «piccoli pentiti», riducendo in tal modo la dissociazione ad un sottoprodotto del più noto fenomeno del pentitismo.

Questo non è un rilievo formalistico, ammesso che si possa parlare di formalismi su provvedimenti che toccano direttamente degli individui, e in questo caso si tratta di circa 10.000 persone investite dall'attività giudiziaria a cavallo degli anni '70-'80 secondo calcoli fatti dai dissociati stessi.

Tuttavia ciò che a me sembra più rilevante è che in tal modo si travisa la stessa realtà storica del fenomeno. Infatti devo rilevare nella relazione del senatore Franza una certa tendenza ad interpretare in maniera riduttiva il fenomeno della dissociazione, riducendola appunto ad una sorta di «piccolo pentitismo» che consente di considerare qualsiasi tipo di dissociato come un terrorista. Ciò è sbagliato, non è esatto. Eppure il collega Franza parla sempre e soltanto di terroristi a proposito della dissociazione e mette indifferentemente assieme nomi legati a storie politiche e personali estremamente diverse: Morucci, Senzani, Emilio Vesce. Non vi è possibilità di una indistinzione tra questi nomi.

La citazione più puntuale, ad esempio, che viene fatta in quella relazione è all'estate del 1982, ossia al documento dei 51, alla formalizzazione dell'area omogenea di Rebibbia. Ciò mi sembra indicativo di un'analisi distorta del fenomeno.

Citerei piuttosto un episodio antecedente al 1982 e che mi sembra di grande rilievo, ossia la rivolta di Trani del dicembre 1980. Essa ha costituito un atto politico di grande importanza. In un carcere, che a seguito della rivolta era caduto nel dominio assoluto dei brigatisti, vi è stata la presa di posizione di 9 detenuti politici che hanno dichiarato la

loro estraneità a quel movimento. Tale dichiarazione non è stata certo tranquilla, visto che il fenomeno — e ciò deve essere chiaro — non si è verificato in un circolo culturale a seguito di un dibattito, ma in una situazione veramente paurosa. Si sono dissociati da quell'episodio e hanno denunciato il ricorso alla violenza nove detenuti politici che sono stati poi coinvolti in un complesso di denunce indiscriminate da parte del magistrato.

Cito tale episodio perchè non si può eliminare nell'analisi della dissociazione uno dei fenomeni più importanti che ad essa ha dato vita, che non è quello dei terroristi, ma è costituito da quell'area che si può definire sovversiva, quella che ha determinato appunto la prima fase di tale fenomeno e che, per comodità, tanto per semplificare, potremmo riferire prevalentemente agli imputati del 7 aprile. Sottovalutare questi fatti significa ricreare quel calderone in cui tutti i detenuti politici si sono trovati in quegli anni ridotti nelle carceri italiane, nell'impossibilità di distinguersi, da una parte, dagli irriducibili e, dall'altra, dai pentiti, quindi sottoposti a minacce contrapposte. Questa, a mio parere, è un'ingiustizia che non possiamo consentire: non si possono eliminare i vari filoni di questo fenomeno o le varie fasi storiche.

Quando ho citato la rivolta di Trani o la dissociazione pericolosa in quel caso operata, non significa che sottovaluto quello che è successo dopo, perchè nel circuito delle carceri speciali l'autorità dello Stato, signor Ministro, non è che fosse tanto presente! Non è che lo Stato, purtroppo, fosse in grado di mantenere l'ordine in quelle carceri perchè in molte di esse più forte e più incisivo era il dominio dei terroristi! Malgrado ciò è nata questa dissociazione, gradualmente, a rischio dell'incolumità personale e spesso della vita: non dimentichiamo che in molte carceri speciali si sono verificati episodi di aggressioni, prepotenze e uccisioni. È su questo elemento storico, non su altri, che si basa e si giustifica questo provvedimento: se non ci fossero questi precedenti certi, che consentono anche al relatore di affermare che non c'è ombra di dubbio sulla possibilità e sincerità

di questo processo di evoluzione politica, questo provvedimento sarebbe enormemente ingiusto e da respingere. Non c'è bisogno di chiedere a costoro una confessione formale che non vale nulla, ma incide negativamente sul terreno processuale.

L'altro elemento che va citato, sia pur brevemente, è l'evoluzione netta che non solo dall'area della sinistra sovversiva, ma dalla stessa area terroristica si è verificata in direzione di metodi non violenti. Ciò si è rivelato in maniera chiara soprattutto nel 1983, anno in cui è stato imposto all'opinione pubblica e alla classe politica lo scandalo di un certo tipo di carcerazione preventiva — la candidatura di Toni Negri nelle liste radicali — anno in cui ci sono stati lo sciopero della fame avviato da Emilio Vesce e quello dei brigatisti nel carcere di Nuoro: da questi episodi c'è stata la ricaduta positiva generale sulla cultura politica del paese. Questa storia è l'unica garanzia della serietà e della positività di questo fenomeno, è l'unica giustificazione del provvedimento che il Parlamento è chiamato ad approvare. In questo quadro, che significato ha l'ammissione delle proprie responsabilità? Il relatore Franza sostiene che il testo approvato dalla Commissione ha superato la posizione che voleva rendere indispensabile la confessione, ma devo dire purtroppo che dal testo della legge questo non si evince e che anzi se ne ricava una impressione confusa.

Mi si consenta di riprendere questa tesi nel momento in cui scorgo una non corrispondenza tra certi propositi e il testo che ci viene presentato. Rilevo anzitutto una certa divergenza tra l'articolo 1 e l'articolo 4, il quale giustamente parla di imputati o di condannati, concetto che viene contraddetto nell'articolo 1 quando si considera dissociato chi ha commesso uno o più reati per finalità di terrorismo, quindi chi è già condannato in via definitiva; a meno che non si dia per scontato che chiunque è imputato per quei reati sia di sicuro colpevole, ma so che non è questo l'intendimento dei colleghi. È qui che si ricrea una continuità con la legislazione dell'emergenza. La misura richiesta, aggiunta al requisito serio della legge, cioè il comportamento inequivocabile e oggettivo di di-

stacco dalle logiche e dalle associazioni terroristiche e dalla stessa cultura terroristica, quale ripudio della violenza come metodo di lotta politica, cade quando poi si pretende di incidere sull'accertamento della verità processuale, coinvolgendo un'area in cui ci sono condannati con sentenza definitiva, condannati con sentenza di primo grado e imputati. Con questa legge incidiamo di nuovo sull'accertamento della verità processuale e qui si crea la continuità con l'emergenza. Non è una ripresa di vecchie teorie e posizioni già manifestate negli anni scorsi, non è un sottovalutare la gravità dei reati commessi, ma è cercare di fornire alla legge, come anche altri colleghi hanno dichiarato, il carattere di novità e di correzione di storture ed eccessi passati.

Non consideriamo le divergenze di cultura giuridica: ci si incontra oggi su una valutazione di opportunità di un singolo provvedimento e quando si pone questa lettera della legge, si fornisce un testo confuso che può essere interpretato in maniera discriminatoria dai giudici, ponendo coloro che non sono colpevoli dei reati loro imputati nella stretta di dover decidere se apparire irriducibili — perchè non confessano nulla di rilevante e quindi non rientrano nei benefici della legge — o ammettere le colpe non commesse. Ritorniamo al dilemma postosi nelle carceri nel periodo dell'emergenza a imputati tutti equiparati nel calderone del terrorismo e quindi tutti colpevoli. Ad esempio, un imputato del «7 aprile», cui sono state scaricate imputazioni notevoli di omicidi ed altro, in base ad un ragionamento da «teorema», che cosa dovrà fare di fronte a questa legge? Cosa dovrà ammettere? Di aver ammazzato? La frase è ambigua: «ammissione delle proprie attività» potrebbe significare ammettere che in quegli anni l'imputato si è recato all'università ma certamente ciò non sarà soddisfacente per il giudice. Occorre tener presente, inoltre, che molti dissociati hanno seguito un comportamento che si concretizzava non solo in iniziative politiche di una certa consistenza, ma anche nella ricostruzione critica dei propri itinerari politici, nella denuncia degli errori e delle responsabilità che anche posizioni non riconducibili al terrorismo avevano avuto nello sbocco vio-

lento di un movimento politico. Ma quasi sempre questa ricostruzione di itinerari contrasta con le ipotesi accusatorie: non si identifica. Ciò viene cancellato da questo articolo.

Occorre tener presente la concretezza dei casi su cui siamo chiamati ad intervenire. Prendiamo ad esempio la contestazione del reato del concorso morale, cioè l'addebito di reati specifici in base al reato associativo. Ha inciso in maniera rilevante sulle imputazioni: in base a statistiche, che provengono dalle aree omogenee, risulta che la percentuale dei reati di imputazione in omicidio scenderebbe, se fosse eliminato il concorso morale, dal 34 al 22 per cento. È una grossa differenza e dimostra che negli anni dell'emergenza i giudici hanno fatto ricorso — ed hanno potuto farlo, in base a quelle leggi — ad un concetto ampio e generico di responsabilità soggettiva. Dato il precedente, noi compiliamo un articolo in cui chiediamo anche l'ammissione come requisito per rientrare nei benefici della legge? È un problema che va sciolto dall'Aula perchè se gli intendimenti politici di chi ha lavorato a lungo sul provvedimento, come lo stesso Governo, sono quelli dichiarati — e non ho certamente motivo di ritenere che non lo siano — allora evidentemente bisogna correggere questa non rispondenza tra l'obiettivo e il testo proposto e soprattutto bisogna evitare che si crei una sorta di istituzionalizzazione della verità processuale identificata con l'ipotesi accusatoria o, peggio ancora, con le cosiddette verità dei pentiti perchè a ciò porterebbe questo articolo. Probabilmente non potrò essere presente, per impegni dovuti ad un altro tipo di emergenza, quella nucleare, quando discuteremo sugli emendamenti e quindi non potrò presentare un emendamento su questo articolo. Spero che tutti i colleghi vogliano considerare seriamente questa tesi che non è preconcepita e che non risponde a esigenze astratte, ma a preoccupazioni estremamente concrete.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

**FILETTI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quando, nell'aprile

del 1981, ebbi l'onore di presentare la relazione di minoranza sulla cosiddetta «legge sui pentiti» a nome del mio Gruppo parlamentare, ritenni di dover evidenziare che con le concessioni, con i cedimenti, con i perdoni, con le dichiarazioni di non punibilità, con le macroscopiche riduzioni delle pene, con le libertà provvisorie o condizionali, il terrorismo e l'eversione non demordono e c'è da temere che continuino a imperversare con ferocia sempre maggiore, con la commissione di altri reati che nulla hanno di umano, di civile e di sociale.

Dissi tuttavia allora che la mia parte politica non intendeva attestarsi in una posizione di assoluta intransigenza, sicchè, spingendosi a formulare una eccezione temporanea e transitoria, pur nella temuta vanità del tentativo, essa optò per un appello alla resipiscenza dei terroristi o quanto meno di una parte di loro, e propose, in conseguenza, una riduzione di pena da un terzo alla metà per gli autori di reati eseguiti a fine di terrorismo o di eversione, nonchè il perdono giudiziale per i minori e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione fino a un minimo di anni 18 purchè si fossero costituiti, avessero consegnato le armi e avessero reso completa confessione dei fatti criminosi entro breve termine, in particolare nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della nuova legge.

La soluzione proposta, specificammo, non si concretizzava in una amnistia, in un condono, in regali ingiustificati di non punibilità a favore di terroristi o di eversori; essa escludeva un ulteriore cedimento dello Stato e dava la possibilità di riparare a chi si era gravemente macchiato di cruenti delitti e di accettare, nei limiti della giusta moderazione, la mano della clemenza che eccezionalmente e contingentemente gli veniva offerta.

In effetti, in non pochi casi, la legge sul pentitismo, che si è tradotta in uno scambio fra clemenza e collaborazione, ha agito come strumento idoneo a contrastare il silenzio omertoso che, se è tipico della mafia, si è rivelato essere connaturato anche a ogni organizzazione criminale che vive come organizzazione occulta, che non vuole essere conosciuta e obbliga i suoi partecipanti a tacere, pena la fine.

Non è peraltro da ignorare il fatto che a volte, in relazione a interessate finalità volte a creare un simbolo da usare nelle liturgie delle ricorrenze elettorali o a ottenere sconti di pena, vi sono stati dei cosiddetti pentiti che hanno inventato accuse e addebiti di assunte e insussistenti responsabilità morali in danno di persone come il professor Paolo Signorelli che è astretto in carcere e ivi langue e muore nel completo abbandono, e nessuna dichiarazione di dissociazione deve fare così come nessun comportamento dissociativo deve tenere per essere sciente e certo di non aver ideato od idealizzato alcunchè che possa inerire al terrorismo o all'eversione. Generalmente per quanto concerne i terroristi politici, che hanno confessato delitti orrendi, il pentimento è indotto da una effettiva crisi ideologica soprattutto tra gli elementi più giovani, deviati e travolti da ideologie sbagliate applicate in modo criminale. Per gli appartenenti alla delinquenza organizzata e a quella comune invece, si deve amaramente constatare la conferma della regola per la quale, come ha avuto modo di focalizzare in alcune occasioni l'illustre presidente della Commissione giustizia del Senato, senatore Vassalli, con spregiudicatezza e senza scrupoli non raramente sono rese dichiarazioni e sono fatte pseudo confessioni solamente per convenienza, per vendetta o per altri fini più oscuri, sicchè frequentemente l'affidamento alle loro testimonianze o assunte verità ha creato e crea situazioni di estrema gravità, di prevaricazione della libertà a carico di innocenti.

Adesso vengono proposte misure per favorire la dissociazione dal terrorismo e dalla criminalità organizzata di tipo eversivo. Non si può certamente sostenere che il pericolo del terrorismo sia trascorso e non può affermarsi che il terrorismo sia stato vinto; è un atto di estrema leggerezza e di infondato e quanto meno esagerato ottimismo l'aver declamato la sconfitta del terrorismo. Un'asserzione siffatta, in base alla quale è stato ritenuto precocemente risolto un problema di preoccupante rilevanza che a tutto concedere ha avuto un inizio di soluzione, un avviamento alla soluzione, è frutto di facile illusione. Si tratta di una vittoria gratuitamente

assunta, amaramente smentita dall'insorgere e dal persistere di un terrorismo nazionale commisto ad un più grave terrorismo internazionale che non si estrinseca in comuni atti di delinquenza ma costituisce un modo diverso, brutale e spietato di condurre la lotta politica; uno strumento abilmente e cinicamente manovrato per destabilizzare il mondo della società e della civiltà occidentale da parte di forze, di organizzazioni e di potenze politiche che hanno costantemente dimostrato e dimostrano — così come ha rilevato l'onorevole Romualdi a Strasburgo — di considerare la violenza, il massacro ed il delitto un efficace ed irrinunciabile sistema di lotta politica. Tuttavia, il fenomeno della dissociazione dal terrorismo, che è cosa diversa e profondamente, culturalmente e socialmente va al di là del pentitismo, non può essere ignorato, deve essere aiutato e legislativamente disciplinato. Non si intende concedere amnistie o mettere in libertà persone pericolose; ricorrono, per converso, i presupposti, vi è l'esigenza sentita nella coscienza nazionale di un intervento legislativo che valga a superare «gli anni di piombo» e consentire il reinserimento sociale di tanti giovani sbandati, non pochi dei quali hanno perso la bussola in un momento difficile della nostra storia. In sostanza, si tratta di avviarsi verso un meccanismo di pacificazione, verso la restituzione al retto vivere civile di persone, di giovani che pur sbagliando non si sono macchiati di delitti efferati e hanno bisogno di comprensione. Il testo legislativo del quale discutiamo è l'estrinsecazione di una giustizia umana, di quella giustizia spesso assai complessa che è legata alle condizioni storiche nelle quali concretamente si colloca e si prefigge una pluralità di obiettivi, non ultimo il recupero sociale del condannato.

La legge sui pentiti, a nostro avviso, non rappresenta certamente un esempio di razionale applicazione della giustizia tanto è vero che essa è ancorata e viene giustificata per i suoi presupposti e riflessi di eccezionalità. Anche la legge sui dissociati *in itinere* disciplina fatti accaduti in tempi eccezionali, ha contenuti di carattere transitorio e intende superare una contingenza deprecabile che non dovrebbe ripetersi.

Lo Stato, specialmente uno Stato che per la sua assenza, per la sua abulia e per le sue dolose astensioni provocò le aggressioni e determinò il clima del terrorismo, ha il dovere di guardare alla dissociazione dei terroristi e degli eversori come al segno di un ravvedimento spontaneo e completo che è condizione per il recupero sociale dell'individuo e prova del definitivo ripudio della mistica della violenza. Il terrorista che vuole dissociarsi non può essere considerato il fratello da redimere, da salvare al pari di tutti gli altri così come vorrebbe una giustizia cristiana, sulla scorta dell'insegnamento derivante dalla parola del Buon Pastore che lascia le novantanove pecore al sicuro per rincorrere quella perduta ed una volta ritrovata se la mette affettuosamente sulle spalle e la riporta nell'ovile. È questo un esempio della paternità divina e del suo amore infinito per gli uomini, per tutti gli uomini, compresi quelli che hanno sparato, ucciso vittime inermi, ferito persone indifese in nome di una giustizia astratta o di un semplice odio di potere. Il terrorista, generalmente o quasi, è invece persona culturalmente preparata, si considera un politico che va alla guerra e non certamente un criminale. Per lui la dissociazione è la constatazione di un completo fallimento, la stanchezza di una vita condotta ad uccidere nella clandestinità.

È sulla base di tali considerazioni sinteticamente espresse che il mio Gruppo parlamentare da tempo ha dichiarato e tuttora conferma la sua disponibilità e il suo consenso affinché si adottino norme di comprensione e di indulgenza, applicabili *ad tempus* e cioè a fatti avvenuti entro il 31 dicembre 1983, tendenti a disciplinare il fenomeno della dissociazione dal terrorismo e dall'eversione dell'ordinamento costituzionale. Tali disposizioni non debbono essere applicate meccanicamente, automaticamente, ma è necessario acclarare che l'autore di atti terroristici ed anche il condannato per atti terroristici abbiano realisticamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo al quale sono appartenuti, abbiano ammesso o ammettano le attività effettivamente svolte, abbiano tenuto e tengano comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del

vincolo associativo, abbiano ripudiato o ripudino la violenza come metodo di lotta politica. In tal senso è l'adesione della mia parte politica seppure con qualche riserva, specialmente per quanto concerne i cosiddetti delitti di sangue ed in particolare gli omicidi perchè non è conferente comprimere in misura assai rilevante il diritto alla giustizia — e non alla vendetta — di chi per delitti terroristici ha perduto un suo caro, un familiare, un figlio. (*Applausi dalla estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo.

Mi scuso particolarmente con lei, senatore Russo, e con tutti i colleghi presenti e attenti per un certo prolungamento dei lavori. D'altro canto questa seduta, per ragioni di forza maggiore, è stata sospesa ed è ripresa in ritardo e domani poi, come vedremo, abbiamo un ordine del giorno piuttosto pesante e quindi si rende inevitabile il protrarsi dei nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il senatore Russo.

RUSSO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il mio atteggiamento contrario a questa legge molto probabilmente proviene da una visione un po' antiquata del mondo normativo, i cui connotati tradizionali vanno rapidamente sfumando. Oppure un non dosato allarmismo mi fa sostenere che il testo propostoci, una volta approvato, produrrà sul diritto, ma ancor prima sulle coscienze, un impatto la cui portata dovrebbe impegnare le nostre capacità di previsione.

Qualche sintomo però esiste a sostegno dei miei timori. Abbiamo riscontrato in questi giorni quanto sia presente ed attiva la pericolosa convinzione di una elasticità indefinita delle regole, sia pure esercitata nei confronti di norme non basilari quali quelle urbanistiche che, sia pur accentuata dall'inerzia amministrativa e dalla qualità della legislazione, sta comunque producendo serie difficoltà di governo.

Più a monte, l'ondata dei provvedimenti di «monetizzazione» a posteriori del reato ha contribuito al deperimento del diritto, svalutando e riducendo ancora di più la tecnica

giuridica che la rappresentazione collettiva dovrebbe accogliere come decisione vincolante.

Come si vede, la crisi del sistema giuridico riceve sempre nuovi impulsi, sicchè cautela imporrebbe estrema cura nell'evitare scuotimenti ulteriori, potenziali cause di incrinature all'esiguo numero di certezze capaci di sottrarre la convivenza alla precarietà.

Ci tocca quindi esercitare un giudizio molto ponderato sullo scopo della legge e sulla sua coerenza con l'ordinamento. Ecco perchè vorrei aver ben chiari sia la *ratio* cui essa si informa, sia i principi che la sorreggono, una ricognizione pacata che mai avrei la presunzione di svolgere in proprio e meno che mai con pretesa di completezza. Tento una limitata escursione, sperando che questa Assemblea voglia ampliarla come merita.

Anzitutto va riconosciuto che nella versione definitiva il testo propostoci ha tralasciato molto opportunamente il criterio della non punibilità in origine assunto, ripiegando su quello più ragionevole di una differenziata mitigazione delle pene. La tentazione del colpo di spugna ha ceduto al realismo e ci si è accontentati di approssimare al meglio la sanzione a quella che sarebbe stata irrogata se non fosse entrato in vigore l'articolo 1 della «legge Cossiga».

Tuttavia l'intento di distanziarci per tale via dalla torva parentesi dell'emergenza potrebbe tradursi in una rimozione di per se stessa agnostica quanto ai costi da sopportare. Ad esempio, accanto a problemi giuridici e — perchè no? — morali troviamo le aspettative di cittadini direttamente coinvolti o interessati ai quali rendere conto. Un comunicato del dicembre 1984 pervenuto alla 2<sup>a</sup> Commissione dall'Associazione tra i familiari delle vittime delle stragi ritiene necessario «il completo rispetto delle leggi in vigore, per cui è da respingere con determinazione ogni proposta tendente ad ulteriori riduzioni delle attuali pene». E poi ci sono le altre vittime, quelle non rappresentate da associazioni, quelle senza nomi importanti; la frase citata, al di là dello specifico gruppo da cui proviene, conta anche per loro in forza della generale esigenza che esprime. Questa frase mi aiuta anche a non sentirmi troppo solo

quando chiedo, forse caparbiamente, un po' più della semplice convenienza politica o pratica dei risultati.

Eppure non mi sembra pretesa esosa, dal momento che il testo riguarda l'esplicazione della potestà punitiva e perciò si insedia sul fondamento etico della comunità: intendo quel minimo etico che orienta ogni scelta e principalmente quella dei valori da tutelare mediante la forza cogente del precetto legale. Discutiamo di responsabilità anche molto gravi ed esse conducono alla frontiera dove l'individuo viene fermato per rispondere ad una intera collettività, giuridicamente organizzata, per aver trasgredito limiti fondamentali: applicare la sanzione prevista costituisce in questi casi un dovere per lo Stato, garante del consorzio civile, e solo davanti a ragioni molto solide e convincenti potremmo derogare a quell'obbligo od accettare che la statuizione di una condanna inoppugnabile debba cedere ad esse. Non intendo inchiodare nessuno al palo del retribuzionismo puro, ma più semplicemente si tratta di tener fede alle linee portanti di un patto sociale nel quale si iscrivono il «*neminem ledere*» e la reazione legale contro chi lo abbia infranto vistosamente, convinto di doverlo infrangere.

I teorici del «pensiero debole» mi hanno infuso sufficiente diffidenza verso il carattere distruttivo del pensiero dogmatico e assolutizzante perchè adesso tenti la strada dei grandi imperativi. A questi teorici è stato però efficacemente opposto che, almeno di fronte all'esigenza primaria della convivenza pacifica, non può farsi a meno di regole certe ed indiscutibili: si pone cioè un'esigenza minimale ma irrinunciabile che respinge sia l'aspirazione alla sicurezza definitiva, sia quella ad un ordine ideale compiuto. Del resto, anche quanti rifiutano la concezione retributiva e circoscrivono il ricorso alla pena nell'ambito della *extrema ratio*, accettano in ogni caso che la minaccia della sanzione, pur sempre necessaria nelle politiche di prevenzione criminale, agisce soltanto se si accompagna ad un alto livello di certezza della sua applicazione. Certezza, mi pare, non rafforzata dalla legge proposta che anzi allenta l'indefettibilità della sanzione e la sicurezza di un intervento giudiziario ispirato al prin-

cipio di legalità. Eppure, accettati i presupposti ora delineati, e con una Costituzione tutta incentrata sui valori della persona, non dovrebbe darsi canone organizzativo più saldo della rigida salvaguardia dell'integrità fisica, salvaguardia garantita, per antica esperienza, da una reazione modulata sull'intensità della aggressione posta in atto.

Allora, nell'apprestarci a votare un sensibile sconto di pena agli autori di reati terroristici contro l'incolumità personale, chiediamoci se una simile scelta rimanga coerente con le strutture essenziali dell'ordinamento e con le sue opzioni di fondo. Le relazioni ai vari disegni di legge confluiti ed amalgamati nel testo formulato, potranno sicuramente illuminarci in proposito, ma prima di leggere le intenzioni proclamate, molto ci è dato intuire dalla loro concreta realizzazione.

La parziale remissione viene elargita purchè i crimini siano stati compiuti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale — recita l'articolo 1 del testo — ed a condizione che l'imputato ammetta la propria adesione a certe organizzazioni, riprovi quanto commesso e ripudi ogni forma di violenza eversiva. Credo qui di scoprire la ragione principale del particolare trattamento proposto: la ritrovo nella convinzione non esplicitata che il movente politico del crimine produca una attenuazione del suo disvalore sociale. Altrimenti non mi spiegherei perchè sia stata posta al Parlamento la necessità, non certo specifica, del recupero sociale di tanti giovani, riservandola tuttavia ad una fascia molto peculiare di giudicabili o di condannati. Non riuscirei nemmeno a comprendere, qualora volessi prescindere da tale peculiarità, come la pura e semplice resipiscenza *post factum* adduca a deprimere le conseguenze sanzionatorie anche a costo di intaccare il giudicato.

«Si tratta di prendere atto della diversità che passa tra la delinquenza comune e quella terroristica», scrisse «Civiltà cattolica», postulando la discriminazione e dogmatizzando in essa la disomogeneità punitiva: si tratta di una posizione sulla quale occorre riflettere senza temere l'accusa di lasciarsi tentare da una soluzione vendicativa. Ritengo che un'attribuzione indifferenziata di po-

sitività a qualsiasi disegno politico miri a cancellare nelle coscienze il confine sostanziale tra l'atto del dissenziente o, anche più, del contestatore e quello del terrorista. Tuttavia l'indistinto da sempre è nemico della giustizia.

Nell'atto del dissenziente rinveniamo un nucleo non sterile poichè, attraverso la rottura della legalità, egli tende ad un avanzamento e non a produrre rovine; la sua rappresenta una ribellione «per» il diritto, quindi si fa costruttiva, tant'è vero che la disobbedienza civile non viene considerata nefasta. L'azione terroristica, al contrario, si qualifica nel radicale rifiuto del sistema, nello scopo della sua fine anche a prezzo di sangue. E se già la disobbedienza civile trova una controversa compatibilità con il diritto, il gesto rivoluzionario teso ad instaurare un nuovo ordine precipita nella crisi l'intero ordinamento ricorrendo alla violenza metodica, definita «lotta armata» nei documenti dell'eversione. Sotto tale aspetto la carica distruttiva del terrorismo appare elevata almeno quanto quella espressa da altre forme di criminalità arretrata con le quali, peraltro, in nome di una asserita identità proletaria, alcune formazioni andarono a collegarsi e collaborarono.

Ora, la teoria dell'uomo sulla quale si incardina il nostro patto sociale non poteva cedere a quanti, divenuti succubi di una ideologia, pretendevano di imporla con la forza brutta. Demmo una risposta ferma che furono le leggi eccezionali. Si considerò aggravante della pena proprio il fine terroristico, scorgendosi esattamente in esso la valenza negativa il cui segno oggi si vuole in qualche modo invertire.

La risposta straordinaria incentivò, da un lato, puntando sulla tecnica premiale, la crisi interna delle organizzazioni eversive, dall'altro adottò a fini di prevenzione generale pene più severe: linea attenta ad evitare eccessi e insieme adatta a delegittimare il terrorismo come reato politico in quanto negò proprio la dignità politica alle teorizzazioni prodotte per motivare in qualche modo il precipitarsi nella militarizzazione dello scontro. Si aderì a questa linea, intendendo evitare l'insidia di quella diversità adesso

invocata, non so con quanta coerenza, da «Civiltà Cattolica».

Ricordiamo tutti che la Repubblica fu costretta a difendersi da una guerra unilateralmente dichiarata, ma senza accettarla. Non riconoscendo all'aggressore lo *status* di belligerante, evitò di applicare lo schema guerresco allo scontro, contenendolo invece con lo strumento della legge. Mutare rotta accrediterebbe un inaccettabile dubbio retrospettivo: che fu lo Stato a sbagliare, come sembra di intravedere nella relazione alla proposta di amnistia presentata nel novembre del 1985 da parlamentari di Democrazia proletaria, dove si dice: «All'attacco terroristico si è risposto con mezzi antidemocratici e illiberali, anzi la nozione di democrazia è stata svilta perchè ridotta a semplice salvaguardia di momentanee maggioranze parlamentari».

Veniamo ora alle giustificazioni contenute nelle relazioni ai disegni di legge iniziali. Così l'intento di recuperare alla vita civile giovani non più irretiti dall'ideologia della violenza o la volontà di accelerare, mediante l'incentivazione del fenomeno dissociativo, la fine dell'illusione rivoluzionaria. È vero, la superiorità della democrazia proviene dalla sua apertura alla tolleranza, dal suo rifiuto della repressione cieca, ma soprattutto deriva dal suo stare nella chiarezza dei principi essenziali legificati. È un modo di essere che la colloca fuori dall'intransigenza immotivata e molto oltre l'ossequio formale a purezze dogmatiche impraticabili, in quanto la fedeltà ai cardini ordinamentali costituisce un atteggiamento non certo miope di fronte alle molteplici convenienze rese possibili dalle variabili storico-sociali.

Anche questo, credo, si volle sottrarre alla destabilizzazione. Perciò se la Costituzione include il fine rieducativo entro la giusta pena inflitta, trovo incoerente trascurare il guasto che una legge speciale come quella al nostro esame apporta all'intensità di tale collegamento, tanto più che la sede giuridica in cui valorizzare un esito morale come il ravvedimento esiste ed è il territorio riservato all'esecuzione della pena.

Se il problema fosse quello di temperare asprezze punitive, è pure un problema serio

quello di spezzare la spirale dell'emergenza piuttosto che continuarla con leggi speciali, oggi che la salute pubblica non è in pericolo. Il ricorso protratto alla remunerazione penale per legge *ad hoc* comporta la sospensione di principi garantistici vigenti, prolunga quel regime di scambio verso aree ristrette che solo la peculiarità del momento storico poteva legittimare.

Neanche ritengo convincente la seconda motivazione, la quale ascrive agli attuali dissociati un effetto disgregante sull'eversione.

Quest'ultimo si presenta piuttosto come stadio terminale di un processo endogeno, sicuramente accelerato da quanti collaborarono con gli inquirenti e consentirono così di smantellare il reticolo vitale costituito dagli apporti dei gregari. Le ormai innumerevoli istruttorie ci dicono che le più efferate imprese di terrorismo vennero rese attuabili proprio dal fatto che i loro ideatori ed esecutori poterono contare sul contributo di chi procurava armi, danaro, veicoli, informazioni, nascondigli, documenti falsi: la geometrica potenza espressa a via Fani ebbe i suoi punti di forza nei supporti del tipo indicato. Sicchè porto e detenzione abusivi di armi ed esplosivo, falsità documentali, favoreggiamento; a buona ragione incorsero in più severa sanzione quando provenivano da quella marginalità eversiva che si è riscontrato essere perfettamente funzionale al disegno di quanti spargevano distruzioni e morti. Estendere quindi l'attenuazione dello *ius puniendi* vanificherebbe in gran parte il prezzo già pagato dalla legalità ai pentiti per conseguire, entro un paradigma sinallagmatico, moralmente sordo ma sicuramente produttivo, risultati favorevoli.

Ai cosiddetti pentiti si richiede non tanto una tipica contro-azione riparatoria, quanto una prestazione inquisitoriamente utilizzabile nella repressione del ribellismo armato, un'abiura non fine a se stessa, bensì operativamente finalizzata, così da compensare la deroga ai principi. Un paradigma, questo, non applicabile fuori dal rigido schema indicato, tanto da vanificare qualunque tentativo di stabilire parallelismi.

Sto richiamando la tesi secondo la quale la dichiarazione dissociativa, siccome coincide col distacco dalle ispirazioni teoriche della lotta armata, implicherebbe, attraverso il conseguimento di tale risultato, una capacità reintegratoria delle offese cagionate, sino a meritare la risposta premiale avanzata dai promotori della legge in discussione.

Non mi azzardo a segnalare gli ostacoli o le complicazioni per chi debba cogliere ed utilizzare le revisione esternata e mi limito alla sua incidenza giuridica. Il diritto, sappiamo, deve concernere i fatti, sui quali può fare presa, non le intenzioni, il foro interno dell'individuo.

In un sistema penale basato sul principio di offensività, sul bene giuridico da tutelare, il dissociarsi al massimo sarà rilevante sui reati associativi perchè rispetto ai medesimi assume portata di contro-azione, però non accade altrettanto rispetto ai reati comuni commessi per fini eversivi.

Quanto a questi ultimi il ripudio di una ideologia o l'ammissione di essersi associati a gruppi eversivi non si pone in antitesi diretta con il bene violato, non comporta diminuzione dell'offesa inferta.

Voglio dire: le condizioni richieste dall'articolo 1 della normativa in discussione al fine di rendere produttiva la dissociazione si riducono ad evidenziare un atteggiamento soggettivo, per ciò stesso impotente ad attingere conseguenze causali sul bene leso. E ad un atteggiamento non inquadrabile dal diritto positivo come contro-azione ed inoltre non classificabile come l'utile apporto alle indagini richiesto ai pentiti non c'è ragione di collegare effetti sostanziali cospicui sotto forma di forti diminuzioni di pena. Se si vuole tenere un percorso ordinato e se si è convinti che nel delitto politico il ripudio della ideologia si presti a reintegrare il bene offeso o rappresenti in assoluto un fatto preminente, andrebbe introdotta un'apposita attenuante, in forma di principio generale, in modo da potersene valere anche in situazioni future che nessuno scarta possano ripetersi.

È da evitare di rivivere il dramma attuale, visto che comunque non si è abrogata la «legge Cossiga». Al contrario, la limitazione temporale apposta alla legge segnala, da un

lato, trattarsi di regole dettate ad uso di particolari imputati e, dall'altro, potrebbe rivelare persino quanto poco si creda alla efficacia reintegratoria della dissociazione generica, *post factum*, al punto che non si osa proiettarla all'infuori della contingenza.

L'assurdità in cui si incorre, una volta assunta a punto di svolta la conclamata respicenza, sulla cui ristrettissima efficacia reintegratoria mi sono brevemente soffermato, è che la diminuzione di pena, estesa ai delitti comuni, viene giustificata dall'essersi associati a fini eversivi, quasi un carisma terroristico. Da questa prospettiva, sicuramente estremizzata, verificiamo quanto possa sviarci la suggestione di una diversità strettamente presupposta nel fine politico; scorgiamo altresì fino a che punto inseguire con l'atto normativo ordinario vicende troppo specifiche adduce ad una sorta di amministrativizzazione del diritto penale, sicuramente controproducente in quel campo. Certo, rendere irreversibile il distacco dal tragico mito rivoluzionario integra un altro fine politico, riecheggiato del resto dal titolo della legge, però il modo, colleghi ed onorevole Ministro, in uno Stato di diritto, conta molto. Intanto, anche se non si vuole, questa legge apparirà un correttivo e, in quanto tale, rischia di inficiare una serie di scelte civili e forti e tuttora pienamente valide.

C'è infine una costante da non trascurare che muove e percorre questa vicenda, estraniandola da sottigliezze giuridiche. Questi giovani hanno compiuto una autocritica aperta e, ci auguriamo, sincera; inizialmente intrisa di contestazione e poi via via depurata da rivendicazionismo e da provocazioni. Il legislatore ha colto lo spontaneo ravvedimento e si propone di valorizzarlo con propria iniziativa, riducendo di imperio le carcerazioni che la legislazione dell'emergenza ha reso troppo protratte. È un proposito che apprezzo sinceramente, signor Ministro, a condizione che non prevalga sui costi e sulla linearità tecnica nel momento in cui tende ad uno sbocco. Elidere gli aggravati della «legge Cossiga» va bene, purchè non si rinneghi la sua scelta di fondo, la necessità di difendere le istituzioni, investite dalla tempesta terroristica; purchè non si stravolgano certezze

ordinamentali irrinunciabili e non si trascurino le vittime e le sofferenze di chi porta i segni delle atrocità subite.

Lo strumento normativo ordinario non mi pare idoneo a risolvere il complesso dilemma perchè non ne concilia gli estremi, come ho cercato modestamente di dimostrare. La legge proposta, in fondo, offre il suo apporto migliore — e lo abbiamo ascoltato più volte questa sera in Aula — quando svela la sua anima recondita, cioè l'attutirsi della volontà reattiva, l'insorgere di una inclinazione al *sine ira*, attribuibile all'effetto del tempo trascorso, oltre che alla acquisita convenzione per cui, caduta la molla ideologica, non si incorrerà nella reiterazione dell'errore. L'attenzione in effetti, dobbiamo prenderne atto, ha mutato il suo oggetto. Significa che si è compiuta la parabola descritta molto bene da Hobart. «Comprendere tutto non significa nè perdonare tutto, nè tutto scusare — ignorare il valore negativo di certi atti e di certe intenzioni non sarebbe comprensione — ma significa tener conto delle condizioni umane, della capacità di soffrire, della scarsa capacità di vedere, delle possibilità che seducono il volere. Ciò genera una compassione o un interesse, coesistenti con la riprovazione. Quel che esiste di morale, nella indignazione morale o dietro di essa, se lo cerchiamo e lo ascoltiamo sinceramente, non ci permetterà di infischiarci neppure del torturatore, neppure dei suoi sentimenti e del suo destino. Non ci permetterà certo di trovare soddisfazione vedendolo torturato a sua volta semplicemente per la tortura in sè e per sè. La sua azione era esecrabile per il suo effetto su esseri umani, ma anche lui è un essere umano. Quella umanità che ci faceva condannare il suo crimine non ha perduto la sua competenza a giudicare. La moralità che detesta il peccato nasconde in ciò stesso il segreto del suo inevitabile interesse per il peccatore».

Ho voluto citare queste elevate parole, signor Ministro, perchè forse sono il grumo di convinzione che ha costretto me a meditare lungamente, a esprimermi così a lungo e probabilmente con eccessiva forza in quest'Aula; ma queste parole in un certo senso hanno esaltato la mia modestia.

Se questa è la parabola percorsa, al suo

punto più alto dovremmo far coincidere l'assunzione, da parte nostra, di una altrettanto elevata responsabilità la cui portata non accetteremo di rinchiudere nel corto respiro di uno sconto che poi si sommerà inerzialmente ai benefici previsti dalla riforma dell'ordinamento carcerario e farà lo sconto più ampio.

Dovremmo cioè saper respingere tali accomodamenti rinforzati, proclamare a voce alta il mutamento e fornire le ragioni fondanti di questa in esame a una legge di altra natura che non ostenti le vesti della normalità sistemica, bensì se ne ponga fuori, apertamente consacrando con la forza di quelle ragioni un percorso non ordinario. Mi riferisco all'indulto, adatto a sollevare per un momento il legislatore al di sopra delle sue stesse leggi, evitando la opacità ablativa dell'amnistia. Sottoposto alle medesime condizioni elencate nell'articolo 1 della legge al nostro esame, raggiungerebbe, certo non al massimo, ma comunque l'effetto voluto. Soprattutto la sua natura di prerogativa, esercitata in nome della necessità, in nome della ragion di Stato, senza disarmonie di quadro legale, riuscirebbe a giustificare la parziale remissione di pena e forse anche di quella per i reati di sangue, se a questo traguardo proprio dobbiamo giungere. (*Applausi dell'estrema sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, poichè la 6<sup>a</sup> Commissione permanente ha concluso, nella giornata odierna, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla finanza locale (n. 1806), propongo — ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento — che tale provvedimento venga discusso al primo punto dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Resta inteso che, una volta definito tale provvedimento, riprenderemo l'esame dei disegni di legge sulla dissociazione dal terrorismo.

Ricordo altresì che nel corso della seduta pomeridiana di domani saranno esaminati i presupposti di costituzionalità, ex articolo 78 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge di conversione di tre decreti-legge trasmessi dalla Camera dei deputati: quello sui formaggi freschi a pasta filata (n. 1827), quello sulle provvidenze a favore dei lavoratori della regione siciliana (n. 1828) e quello sulle sofisticazioni alimentari (n. 1830).

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3677. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari» (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 9<sup>a</sup> (Agricoltura) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, udito il parere delle Commissioni riunite 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 maggio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

### Mozioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

CASCIA, DE TOFFOL, CARMENO, COMASTRI, GIOINO, MARGHERITI, GUARASCIO, IANNONE, CROCCETTA, VECCHI, CALICE.

— Il Senato,  
considerato:

che la crisi agricola italiana perdura da cinque anni caratterizzata dalla diminuzione annua della produzione lorda vendibile, del valore aggiunto e degli investimenti fissi lordi, dal divario tra i costi di produzione e i prezzi dei prodotti agricoli, dal persistere di un elevato *deficit* agro-alimentare;

che tale crisi è stata aggravata dai danni causati dal maltempo, da quelli dovuti alle sofisticazioni e alle frodi alimentari che sono drammaticamente emerse con la vicenda del metanolo e da ultimo da quelli causati dall'inquinamento radioattivo e dai conseguenti provvedimenti restrittivi dei consumi di alcuni prodotti orticoli e del latte;

che si è determinata una vera e propria emergenza agricola nel nostro paese,

impegna il Governo ad assumere provvedimenti urgenti e straordinari per risarcire i produttori agricoli dai danni subiti e per un efficace sostegno al fine del superamento dell'emergenza, utilizzando finanziamenti aggiuntivi a quelli stanziati per i danni dovuti alle calamità naturali.

(1-00091)

#### Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

CONSOLI, NESPOLO, CANNATA, ROS-SANDA, SALVATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — Premesso:

che il provveditore agli studi di Taranto ha autorizzato con sua circolare del 4 marzo 1986, protocollo 1835/1/A33b, il Movimento per la vita a tenere nelle scuole un concorso per sensibilizzare i giovani alla difesa della vita;

che tale iniziativa del Movimento per la vita — condotta contestualmente alla sottoscrizione di una petizione popolare alle Camere contro la legge che consente l'interruzione della gravidanza — si è concretizzata in molte scuole, comprese quelle medie, in una campagna fanatica e terroristica con proiezione di filmati, svolgimento di temi e mostre di disegni su argomenti delicati come l'aborto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se anche le scuole della provincia di Taranto debbano essere considerate parte di quell'ordinamento scolastico retto dalla Costituzione e dalle leggi ed ispirato perciò ai principi della tolleranza, della ricerca critica e dell'autonomia dagli interessi di parte;

quali provvedimenti intende assumere sia contro i responsabili di tali gravi fatti che per impedire che episodi simili possano ripetersi.

(3-01367)

LOTTI Angelo. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. — Premesso:

che nel 1975 sono stati consegnati al consorzio costruttore i lavori per la diga di Ridracoli (Forlì) che fornirà acqua a 37 comuni delle province di Forlì e Ravenna e della Repubblica di San Marino, con una capacità di 33 milioni di metri cubi, e che la medesima fin dalla sua progettazione è sempre stata al centro di aspre polemiche soprattutto per i problemi connessi alla sicurezza — terremoto, zona ad alto rischio, faglia, friabilità del terreno — ed in considerazione del fatto che nei giorni scorsi si è proceduto al riempimento della diga stessa in seguito alla conclusione dei lavori e che gli abitanti della vallata, e in principal modo quelli del comune di Santa Sofia (primo comune ad essere interessato), chiedono di essere assicurati dal pericolo rappresentato dalla diga, tant'è che nei giorni scorsi a Santa Sofia è stato costituito un comitato cittadino che ha organizzato assemblee nelle quali sono emersi dubbi e preoccupazioni, comunicati a tutti i responsabili a livello sia nazionale che regionale, provinciale e comunale,

l'interrogante chiede al Governo di conoscere:

1) quali prove sperimentali su modello e quali collaudi sono stati effettuati sulla diga per assicurare condizioni di massima sicurezza;

2) quali eventi straordinari ad alto rischio sono stati presi in considerazione dai tecnici e quali sono stati gli esiti definitivi di tali esami, in quanto l'imponderabile è purtroppo sempre in agguato;

3) quali misure intende prendere per restituire tranquillità alla popolazione della vallata e del comune di Santa Sofia e per assicurare un'adeguata informazione allo scopo di dissipare dubbi e preoccupazioni.

(3-01368)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che alcuni difensori degli imputati del maxiprocesso di Palermo hanno presentato istanze dalle quali risulterebbe che i giudici non avrebbero rispettato le più elementari norme di procedura penale,

l'interrogante, mentre deposita presso la segreteria generale del Senato il testo completo delle suddette istanze del 10 marzo e del 5 maggio 1986 affinché si invii ai membri del Governo interessati in allegato al testo della interrogazione ad essi rivolta, chiede quali iniziative intende adottare il Governo per tutelare il precetto sancito dall'articolo 24, capoverso, della nostra Costituzione.

(3-01369)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che i giornali hanno riportato la notizia della morte del detenuto Claudio Sambucini, deceduto verso la mezzanotte del 18 maggio per coma diabetico dopo essere stato trasportato *in extremis* all'ospedale di Santo Spirito dal carcere di Regina Coeli;

che in precedenza ben cinque suicidi si erano verificati in cella con una sequenza impressionante: Marco Valerio Sanna il 12 febbraio a Regina Coeli; Stefano Petrini il 22 febbraio a Rebibbia; Teresa Palombi l'11

marzo a Rebibbia; Gianni Costa il 5 maggio a Rebibbia; Sigfrido Panni l'11 maggio a Casal del Marmo,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se vi furono ritardi e comunque negligenze nel soccorso del Sambucini;

2) la ragioni dei comportamenti autolesivi dei detenuti;

3) quali iniziative ritenga di dover prendere il Governo per tutelare la vita dei cittadini ristretti nelle carceri.

(3-01370)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BAIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali e ambientali e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia.* — Premesso che con nota n. 615/ECO/6.88.2 il Ministro per l'ecologia ha sottolineato ai Ministri in indirizzo la necessità di sospendere i lavori di costruzione della diga sul Ravasanella nel comune di Villa del Bosco (provincia di Vercelli) in quanto:

a) dalla documentazione pervenuta al Ministero si evidenziano notevoli elementi di perplessità e di dubbio in merito alla opportunità di costruire l'opera;

b) le principali finalità della diga sarebbero venute meno a seguito dei provvedimenti di tutela del paesaggio e dell'ambiente adottati dalla regione Piemonte e dal Ministero per i beni culturali. Infatti, data la destinazione di alcune aree della Baraggia vercellese a parco naturale e a zona di pre-parco, opererebbe il vincolo paesaggistico della zona ai sensi della legge n. 1497 del 1939, per cui non sarebbe più possibile su buona parte del territorio effettuare la coltivazione del riso;

c) le conseguenze dell'opera sarebbero negative sotto il profilo ambientale e paesaggistico con la distruzione dell'ultima zona rimasta integra della Baraggia vercellese, il cui patrimonio vegetazionale e faunistico presenta aspetti di particolare rarità e unici-

tà, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica dei comuni vicini, tra cui quello di Villa del Bosco il cui abitato si trova a ridosso della costruenda diga;

d) sono state richieste verifiche sulla tenuta dell'invaso in corso d'opera stanti le caratteristiche geologiche del terreno e le difficoltà tecniche emerse;

e) permangono gravissimi elementi a sfavore della realizzazione dell'opera anche dal punto di vista economico per lo squilibrio tra costi in eccedenza e benefici,

l'interrogante chiede con urgenza ai Ministri cui spettano i provvedimenti di competenza di sapere se intendono aderire, e in caso contrario per quali motivi, alla documentata richiesta di immediata sospensione dei lavori avanzata dal Ministro per l'ecologia.

(4-02969)

**GARIBALDI.** — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che da parte di commissioni mediche provinciali (ad esempio Alessandria) si sottopongono a visita di revisione soggetti titolari di patenti automobilistiche i quali sono stati ricoverati per trattamenti sanitari volontari e obbligatori (*ex lege* n. 180 del 1978);

se ciò derivi da disposizioni impartite da organismi sanitari centrali o regionali e, nell'affermativa, di quali disposizioni (e procedure) si tratti;

inoltre, in considerazione della loro illegittimità attuale, quali iniziative intendano adottare per ricondurre e mantenere nella legalità l'esercizio di una funzione pubblica tanto socialmente rilevante;

infine, ove dovesse ritenersi opportuno far discendere da determinate situazioni psicofisiche riscontrate in sede istituzionale (ai fini di prestazioni di carattere assicurativo, previdenziale e assistenziale) conseguenti provvedimenti limitativi a tutela della propria ed altrui incolumità, se non ritengano di dover preordinare i termini mediante legge, anche ad evitare iniziative individuali o locali fonte di comportamenti discrezionali e di relativa disparità di trattamento.

(4-02970)

**PASQUINI, TEDESCO TATÒ.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che da qualche tempo l'agenzia SIAE di Arezzo invia a gestori di rivendite di giornali ed altri esercizi commerciali della città perentori inviti a corrispondere diritti di autore secondo l'agenzia stessa dovuti semplicemente per il fatto che gli esercenti in questione tengono accesa, per loro esclusivo ascolto, una radio all'interno della rivendita;

che tale iniziativa, priva di precedenti e non ben comprensibile nelle motivazioni, appare essere in palese contrasto con la normativa vigente,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) quale sia l'orientamento della Presidenza del Consiglio circa l'applicabilità delle norme sul diritto d'autore alle fattispecie in oggetto;

b) in caso negativo, quali iniziative si intende assumere per evitare che la SIAE intraprenda azioni inutili o dannose perchè in contrasto con le norme in vigore e in difformità da luogo a luogo.

(4-02971)

**GRADARI.** — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che presso l'aeroporto di Tessera (Venezia) è da tempo in costruzione il nuovo edificio che deve ospitare il nucleo elicotteristico dei vigili del fuoco di Venezia;

che il completamento e quindi la consegna si protraggono incomprensibilmente nel tempo;

che il nucleo elicotteristi è costretto a lavorare in situazioni degradanti nel vecchio e fatiscente fabbricato *ex officina* ove gli alimentatori delle apparecchiature radio sviluppano vapori nocivi;

che il nucleo elicotteristi, unico in tutto il Veneto per il soccorso rapido, è fornito di un solo elicottero e comunque di mezzi inadeguati per l'area di competenza;

che nel corso del 1985 il nucleo ha svolto 365 interventi;

che anche per i sommozzatori dei vigili del fuoco la situazione lavorativa è umiliante e che la carenza di mezzi e materiale si aggiunge nel comprensorio lagunare a un sovraccarico di interventi con ovvi problemi

di sottodimensionamento essendoci attualmente un organico di 12 unità,

l'interrogante chiede di sapere:

dal Ministro dell'interno, se è vero che sono di fatto sospesi i lavori di completamento dell'edificio, quali ne sono le ragioni e quando si presume di ultimare le opere; se intende disporre per un incremento quantitativo e qualitativo dei mezzi in dotazione; se altresì non ritiene di svolgere adeguati accertamenti e predisporre opportune misure per far fronte alle diffuse difficoltà operative nei collegamenti radio a causa di interferenze private;

dal Ministro della protezione civile se, una volta a conoscenza di quanto sopra esposto, non ritiene di dover intervenire per quanto di sua competenza, atteso il ruolo fondamentale dei vigili del fuoco nel quadro della protezione civile.

(4-02972)

MEZZAPESA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che nella regione Puglia funziona una sola soprintendenza archeologica con sede a Taranto;

che nel corso degli ultimi anni si è fatta assai alta la densità dei ritrovamenti archeologici e che un gran numero di siti archeologici è concentrato nelle province di Bari e di Foggia;

che, a causa della mancanza di una efficace tutela, siti archeologici di rilevante interesse come Gravina e Canosa, in provincia di Bari, Arpi e Ortona, in provincia di Foggia, stanno ricevendo notevole danno per il diffondersi del fenomeno dello scavo clandestino e del conseguente mercato illegale di reperti archeologici;

che sta per essere avviato il programma degli itinerari turistico-culturali, predisposto dal Ministero per i beni culturali e dall'assessorato regionale alla cultura;

che Bari è l'unico capoluogo di regione che non abbia una soprintendenza archeologica,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti intende proporre, rimuovendo se del caso eventuali ostacoli normativi, al fine di istituire la seconda soprinten-

denza archeologica in Puglia, con sede in Bari e con competenza territoriale estesa alle province di Bari e di Foggia.

(4-02973)

CASTELLI, VERNASCHI, BOMBARDIERI.

— *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che da alcuni decenni è unanimemente considerato urgente e improrogabile, soprattutto in relazione alle disagiate condizioni del trasporto di decine di migliaia di pendolari delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, il quadruplicamento del tronco ferroviario Milano-Treviglio;

che le ferrovie dello Stato, dopo oltre un decennio di approfondita istruttoria e di piani di fattibilità in relazione a tre diverse ipotesi (realizzazione del raddoppio dei binari ora esistenti a nord, a sud o nella sede attuale), hanno ritenuto soluzione più confacente a criteri di funzionalità, economia, rispetto dei valori ambientali quella a sud, per la quale hanno predisposto un progetto esecutivo;

che per l'attuazione di tale progetto è disponibile un finanziamento di 300 miliardi, che appare adeguato, sicchè i lavori potrebbero iniziare entro poche settimane;

che la regione Lombardia, in contrasto fra l'altro con proprie precedenti valutazioni che avevano spinto le ferrovie dello Stato alla progettazione ora pronta, ha, dopo un decennio, immaginato una soluzione in sede allargata, che costituirebbe un *quartum genus* rispetto alle tre finora discusse ed istruite;

che tale nuova ipotesi appare una chimera, essendo condizionata allo spostamento di tre stazioni, a un pesante sventramento nel centro urbano di Melzo, alla demolizione di almeno duecento abitazioni con evidente aggravio di spese, non finanziate nè facilmente finanziabili, e sensibile ritardo nella realizzazione dell'opera, che non potrebbe in tal caso essere completata in tempo per il collegamento con il realizzando passante di Milano;

che la proposta della regione avrebbe l'unico risultato di fare scadere i vincoli sulle aree destinate ad ospitare i nuovi binari per decorso dei termini di legge,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga di dover sollecitare con urgenza il Consiglio dei ministri ad esercitare i poteri di surroga conferiti al Governo dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ad evitare che preoccupazioni elettorali di minuscoli gruppi arrechino irreparabile danno alla generalità degli utenti del servizio ferroviario e in particolare ai già disagiati lavoratori pendolari.

(4-02974)

FRASCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in vista della ristrutturazione dei servizi degli uffici del registro, predisporre il ripristino nel comune di San Marco Argentano (Cosenza) della sede di detto ufficio che vi ha operato per moltissimi anni prima di essere soppresso.

In proposito l'interrogante tiene ad evidenziare che San Marco Argentano è il più popoloso comune della zona dell'Esaro cosentina, nel cui ambito gravitano innumerevoli altri centri di non poca importanza. Ne consegue che il ripristino dell'ufficio del registro a San Marco Argentano non solo varrebbe ad alleggerire i gravosi compiti che attualmente incombono su quello di Cosenza, nella cui giurisdizione ricadono i comuni dell'Esaro, ma verrebbe a determinare le condizioni per offrire ai cittadini interessati un pubblico servizio più agevole ed efficiente.

(4-02975)

SIGNORELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che il personale paramedico dipendente dagli ospedali San Camillo e San Filippo Neri di Roma ha pazientemente atteso che gli organi amministrativi delle relative USL intervenissero a sanare una incredibile situazione creditizia da parte di questo personale per vedersi riconosciuto il pagamento a saldo delle competenze di lavoro straordinario accumulatosi dal 1978 al 1983;

che detto personale è attualmente in agitazione creando inevitabili disservizi e disagi ai ricoverati e a tutta la logistica dei reparti ospedalieri;

che, al di là del legittimo valore economico della protesta, vanno valutati quelli

etici delle categorie interessate per la condizione di mortificante disinteresse da parte sia delle USL che dell'assessore alla sanità della regione Lazio e degli organismi di controllo della stessa,

l'interrogante chiede di sapere se ritenga di intervenire con decisione e immediatezza per far cessare una situazione che non è più nè tollerabile nè giustificata e per intraprendere tutti i provvedimenti amministrativi ed altri che riterrà del caso nei confronti dei responsabili degli organi gestionali delle USL.

(4-02976)

SIGNORELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che in seguito ai gravi danni subiti dal mondo agricolo italiano a causa della nube radioattiva proveniente da Chernobyl è venuto a conoscenza del fatto che i centri AIMA raccolgono e pagano i prodotti ortofrutticoli contaminati, consegnati esclusivamente dai produttori;

che esiste nel mondo agricolo anche la figura di colui che commercializza i prodotti acquistandoli sul campo prima della loro maturazione; costoro, divenuti proprietari di dette derrate, se le vedono respingere dall'AIMA con grave danno per l'economia di intere zone. Si pensi, ad esempio, che il centro di Canepina, in provincia di Viterbo, vive prevalentemente di tale lavoro e che solo per gli operatori di questa zona il danno può valutarsi intorno al miliardo di lire,

l'interrogante chiede di conoscere se non intenda dare immediate disposizioni affinché l'AIMA sia obbligata ad accettare anche i prodotti ortofrutticoli contaminati di provenienza da coloro che possano dimostrare di averli acquistati precedentemente sul campo di produzione, avendone già pagato il corrispettivo valore.

(4-02977)

FIMOGNARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che a seguito di una telefonata anonima ai carabinieri di Roccella Jonica veniva ritrovato sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Taranto in località Vasi — tra Roccella Jonica e Caulonia Marina — un rudimentale ordigno esplosivo con una mic-

cia spentasi spontaneamente e costituito da quattro candelotti di gelatina,

l'interrogante chiede di conoscere quali indagini siano state espletate al riguardo e il loro eventuale esito.

(4-02978)

CARMENO, IANNONE, DI CORATO, PETRARÀ, DE TOFFOL, PASQUINI, COMASTRI, CASCIA. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Con riferimento alle note vicende giudiziarie della Italconserve s.r.l. di Carapelle, in provincia di Foggia, che hanno provocato vive preoccupazioni tra i produttori di pomodoro, i lavoratori, gli amministratori locali e nell'opinione pubblica,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i dettagli della concessione e della vicenda dei soggetti interessati, nonché lo stato attuale della situazione, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'autorità giudiziaria;

quali misure abbiano adottato o intendano adottare, per la parte di propria competenza, in ordine alla salvaguardia della salute delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, della produzione, dei produttori, dei lavoratori, nonché all'assegnazione dei contingenti e all'eventuale utilizzo di essi in altre strutture locali di trasformazione.

(4-02979)

GIACCHÈ, BISSO. — *Al Ministro della difesa.* — Considerato:

che in occasione della manifestazione inaugurale della nuova aerostazione dell'aeroporto di Genova la giunta regionale ligure ha deliberato di assumersi, insieme al comune di Genova, l'onere di 140 milioni finalizzato (secondo deliberazione n. 1248, protocollo 30452, del 10 aprile 1986) alla copertura delle spese derivanti dalla manifestazione aerea della pattuglia acrobatica nazionale del Ministero della difesa;

che peraltro, nel corso della manifestazione, la *speaker* ufficiale ha dichiarato con altoparlanti la gratuità dell'intervento della pattuglia;

che tuttavia, in risposta all'interrogazione in sede regionale sull'argomento, in data 14 maggio, la giunta regionale ha conferma-

to di essersi «limitata a farsi carico dell'onere relativo ad un aspetto specifico concernente il rimborso spese alla pattuglia acrobatica nazionale (le cosiddette frecce tricolori) del Ministero della difesa» e che «tale spesa è stata ritenuta congrua e ben motivata, in ragione della natura del beneficiario», gli interroganti chiedono di sapere:

se è confermato quanto annunciato dallo *speaker* circa la gratuità dell'intervento della pattuglia;

se sono state richieste, in tal caso, le diverse spiegazioni alla regione e agli enti liguri promotori della manifestazione;

se la deliberazione n. 1248 della regione Liguria è stata (ed in quale data) revocata o, in caso contrario, in che consistano i 140 milioni di «rimborso spese» alla pattuglia acrobatica nazionale.

(4-02980)

SEGA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato che la impresa edile Improgeco, con sede in Occhiobello (Rovigo), operante in via esclusiva in Libia, assoggettatasi sin dall'inizio dell'attività al versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori italiani impegnati nel cantiere di Bengasi, a seguito delle drammatiche vicende del Mediterraneo si trova attualmente nell'impossibilità di mantenere l'impegno del versamento mensile dei contributi all'INPS.

Considerato che in analoga situazione si trova anche la maggior parte delle imprese italiane operanti in Libia,

l'interrogante chiede inoltre se non si ritenga di sospendere per un congruo periodo la riscossione dei contributi previdenziali a tutte le ditte italiane operanti in Libia e colpite da pesanti conseguenze a seguito della difficile e incerta situazione determinatasi dopo i bombardamenti americani.

(4-02981)

### Ordine del giorno per le sedute di giovedì 22 maggio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la secon-

da alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1806).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DE MARTINO ed altri. — Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (221),

PECCHIOLI ed altri. — Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (432),

Misure per favorire la dissociazione dalla criminalità organizzata di tipo eversivo (1050).

III. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98,

concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata (1827) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 (1828) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,35).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO  
VICE SEGRETARIO GENERALE  
Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari